SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

129ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 24 APRILE 1969

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente GATTO,
indi del Presidente FANFANI

INDICE

CONGEDI . . . . . *Pag.* 7303

CONVALIDA DI ELEZIONI A SENATORE . 7303

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 7303

Seguito della discussione:

« Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale » (**603**-*Urgenza*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE 7348
ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores . . . 7325, 7349
* ALBANI 7807
* AVEZZANO COMES 7322
BENEDETTI 7309
BONATTI 7317, 7332
BRAMBILLA . . . . . 7304 e *passim*
BRODOLINI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* . . . . . 7324 e *passim*
BRUGGER . . . . . *Pag.* 7311
CENGARLE 7306, 7340, 7349
DE MARZI 7310, 7341, 7348
DI PRISCO 7304, 7337
GIANQUINTO 7305, 7306
* MAGNO 7323, 7340
MAMMUCARI 7343
NENCIONI 7318
PALAZZESCHI 7345, 7348
PEGORARO 7346
* POZZAR 7331
RICCI, *relatore* . . . . . 7308 e *passim*
ROBBA 7313, 7316
SIGNORELLO . . . . . 7326 e *passim*
TEDESCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . 7305 e *passim*
TORELLI . . . . . 7330 e *passim*
* TRABUCCHI . . . . . 7307 e *passim*

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

Presidenza del Vice Presidente GATTO

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 9,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

T O R E L L I , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Ha chiesto congedo il senatore Caron per giorni 1.

Non essendovi osservazioni, questo congedo è concesso.

Convalida di elezioni a senatore

P R E S I D E N T E . Informo che la Giunta delle elezioni ha comunicato che, nella seduta del 23 aprile 1969, ha verificato non essere contestabili le elezioni dei seguenti senatori e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

per la Regione Calabria: Emilio Argiroffi, Fausto Bisantis, Luigi Bloise, Gennaro Cassiani, Carmelo Dinaro, Gaetano Mancini, Antonino Murmura, Antonio Pellicanò, Pasquale Poerio, Francesco Smurra, Tommaso Spasari, Luigi Tropeano.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidate tali elezioni.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

NENCIONI, DE MARSANICH e PICARDO. — « Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale e istituzione delle relative scuole » (625);

MORANDI. — « Costruzione del nuovo " Centro di addestramento reclute e deposito Corpo equipaggi militari marittimi " di La Spezia » (626);

DEL NERO, BERNARDINETTI, BARTOLOMEI e PERRINO. — « Norme sui concorsi a posti di personale sanitario dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi » (627);

PARRI, TERRACINI, VALORI, MACCARRONE Antonino, ADAMOLI, ANDERLINI, LI VIGNI, GIANQUINTO, FABIANI, BONAZZI, PREZIOSI, BERTOLI, PERNA, MENCHINELLI, BORSARI, GUANTI, PIOVANO, SOTGIU, PIRASTU, RENDA, FABBRINI, FORTUNATI e VENANZI. — « Finanza delle Regioni a statuto ordinario » (628).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale » (603-*Urgenza*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri è stato approvato l'articolo 19.

Passiamo all'articolo 20. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Art. 20.

La pensione di riversibilità spetta al coniuge superstite indipendentemente dalla

durata del matrimonio, dall'età dei coniugi e dalla differenza di età fra gli stessi alla data del matrimonio, qualunque sia la data del decesso.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti, uno da parte del Governo e l'altro da parte della senatrice Dolores Abbiati Greco Casotti e di altri senatori. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, modificato dall'articolo 24 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è sostituito dal seguente:

" Non ha diritto alla pensione prevista dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, il coniuge:

1) quando sia passata in giudicato la sentenza di separazione personale per propria colpa;

2) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in età superiore a 72 anni ed il matrimonio sia durato meno di 2 anni.

Si prescinde dal requisito dell'età di cui al precedente comma e dalla durata del matrimonio quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio " ».

20. 3 IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« La pensione di riversibilità spetta al vedovo di lavoratrice assicurata o pensionata, indipendentemente dall'età o dallo stato di invalidità del medesimo.

Ai superstiti dell'assicurato, deceduto anteriormente al 1° gennaio 1940 e che al momento della morte era in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti per il diritto alla pensione di invalidità o di vecchiaia, spetta la pensione di riversibilità con decorrenza dal 1° gennaio 1969, a condizione che nei loro confronti non sussistano le cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni di legge.

La domanda per ottenere la pensione di cui al comma precedente, deve essere presentata dagli aventi diritto, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti del pensionato o dell'assicurato, deceduto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 21 luglio 1965, n. 903, che non siano titolari di pensioni e che alla data della morte del dante causa risultavano permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico, spetta la pensione di riversibilità in mancanza del coniuge, dei figli, dei genitori superstiti del pensionato o dell'assicurato medesimo ».

20. 1 ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores, DI PRISCO, BRAMBILLA, PALAZZESCHI, MAGNO, ALBANI, VIGNOLO, NALDINI, MASCIALE, FILIPPA, LI VIGNI

B R A M B I L L A . Domando di parlare

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R A M B I L L A . Se consente, signor Presidente, noi gradiremmo conoscere il pensiero del relatore sull'emendamento nostro che tratta della reversibilità a favore del vedovo di lavoratrice assicurata o pensionata, indipendentemente dall'età e dallo stato di invalidità, ed anche della situazione in cui vengono a trovarsi i fratelli e le sorelle celibi dell'assicurato.

P R E S I D E N T E . Il senatore Di Prisco ha facoltà di illustrare l'emendamento n. 20. 1.

D I P R I S C O . Signor Presidente, non si può non tener conto della presentazione dell'emendamento del Governo, soprattutto per quanto riguarda il n. 2, perchè esso fa riferimento ad alcune condizioni in ordine all'età del singolo soggetto e alla durata del matrimonio.

Ora noi riteniamo, almeno io ritengo, che quanto era stato stabilito dalla Commissione, e formulato nel testo del disegno di legge da questa sottoposto al nostro esame, rappresentasse finalmente anche nel nostro Paese una presa d'atto di quella che è una situazione ogettiva.

Noi continuiamo ancora a introdurre nella legge delle condizioni peggiorative, in questo caso per quanto concerne i rapporti tra i coniugi, mentre crediamo che nel sistema giuridico italiano tali rapporti vadano profondamente modificati.

La norma approvata dalla Camera prevedeva che la pensione di riversibilità spettasse al coniuge superstite indipendentemente dall'età dei coniugi e dalla durata del matrimonio. Ora io so che qui si corre dietro ad alcune cose accadute e ad altre fantasticherie. Diciamolo chiaro: perchè si vuole introdurre questa modifica? Perchè nel passato, in un certo periodo, si era verificata in Italia la « corsa al vecchio » da parte di alcune nubili. Però io ritengo che quel fenomeno che era circoscritto a un determinato evento di carattere legislativo sia del tutto esaurito. Oggi io credo che non ci sia più alcuna preoccupazione relativa alla gestione dell'Istituto della previdenza sociale tale da non permettere che questa norma, ripeto, introdotta alla Camera dei deputati, possa essere finalmente accolta nella legislazione italiana.

Per quanto riguarda l'emendamento numero 20. 1 della collega Abbiati Greco Casotti, essendoci anche la mia firma, sono ovviamente consenziente. Anche qui si tratta di affermare il principio della parità dei coniugi per il quale una lavoratrice titolare di pensione, quando sciaguratamente dovesse decedere, deve poter lasciare il diritto alla pensione al superstite. Non vedo perchè tale diritto non debba spettare al marito.

Per quanto riguarda l'altro punto di notevole rilievo, si tratta di generalizzare alcuni princìpi che sono già stati introdotti nella legislazione pensionistica italiana per il trattamento dei fratelli e delle sorelle. Ci sono fondi speciali per i quali il trattamento di pensione viene previsto per i fratelli e le sorelle celibi quando sono invalidi; c'è la legge sugli assegni familiari che ne prevede la corresponsione a questa categoria di familiari; non si capisce perchè nella obbligatoria generale il principio della corresponsione della pensione di riversibilità ai fratelli e alle sorelle quando sono inabili e viene a morte il titolare di pensione che li aveva a carico, non debba valere. Questi sono i motivi di giustizia e di aggiornamento della legislazione, per quanto riguarda i rapporti tra uomo e donna in caso di matrimonio, che ci consigliano di chiedere ai colleghi di approvare l'emendamento 20. 1 presentato dalla senatrice Abbiati.

G I A N Q U I N T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G I A N Q U I N T O . Signor Presidente, a proposito dell'emendamento n. 20. 3 presentato dal Governo . . .

P R E S I D E N T E . Attenda che l'onorevole Sottosegretario lo illustri.

G I A N Q U I N T O . Ed ha il coraggio di farlo?

T E D E S C H I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Ho il dovere di illustrarlo.

G I A N Q U I N T O . Questi non sono passi indietro ma salti indietro che fa un Governo di centro-sinistra.

P R E S I D E N T E . L'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di illustrare l'emendamento n. 20. 3 presentato dal Governo.

T E D E S C H I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Come testè giustamente riconosceva il senatore Di Prisco l'emendamento mi pare si illustri da sè. È vero, potrebbe essere aperta da parte delle nubili del nostro Paese la corsa, diciamo così, al vecchio, e la norma attual-

mente introdotta nel testo del disegno di legge potrebbe effettivamente dar luogo ad un numero notevole di abusi come nel caso di matrimoni contratti in *articulo mortis* con giovani donne per ragioni di pietà o per particolari vincoli di affetto. La normativa che ora viene proposta dal Governo per la verità migliora quella attualmente in vigore nel senso che, mentre la differenza di età fra i coniugi precedentemente ammessa doveva essere inferiore ai venti anni, ora con il punto due dell'emendamento presentato dal Governo non si ha diritto a riversibilità solo nel caso che il pensionato abbia contratto matrimonio in età superiore a 72 anni e che il matrimonio sia durato meno di due anni. Per questa ragione il Governo ritiene di raccomandare al Senato l'approvazione dell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

C E N G A R L E . Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento n. 20. 1 della collega Abbiati ed altri, la maggioranza della Commissione esprime parere contrario per quanto riguarda il primo comma (pur rilevandone la validità; anche perchè il problema è complesso e non è facilmente valutabile), mentre esprime parere favorevole alla restante parte dell'emendamento.

G I A N Q U I N T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G I A N Q U I N T O . Signor Presidente, non sono riuscito a comprendere le ragioni per le quali il Governo pretende che il Senato debba peggiorare il testo approvato dalla Camera sostituendo l'articolo 20. Io non so, signor Presidente, se, quando la Camera approvò l'articolo 20, c'era qualcuno del Governo che dormisse o che sonnecchiasse per cui la norma è passata così senza la dovuta attenzione. Dopo quanto è avvenuto ieri dobbiamo tener conto anche di queste circostanze: se cioè i Ministri dormono o dormicchiano in modo da favorire, senza volerlo, l'approvazione di certe norme che poi nell'altra Camera si chiede siano soppresse. Dicevo che qui non si fanno dei passi indietro ma addirittura dei salti indietro. Intanto occorre osservare che la separazione personale non scioglie il matrimonio e che ormai per prassi costante il coniuge contro il quale c'è una sentenza di separazione per sua colpa ha sempre il diritto, se non agli alimenti, al sostentamento da parte dell'altro coniuge. Ad esempio, il marito che ottiene la separazione personale per colpa della moglie ha l'obbligo di provvedere all'assistenza della moglie.

Ora, l'emendamento del Governo al n. 1) viene a contraddire questa prassi normale che non si discute più davanti ai tribunali. Come giustifica il Governo questa violazione dell'obbligo di assistenza che un coniuge ha sempre nei confronti dell'altro anche quando la separazione viene dichiarata per sua colpa? Io ricordo, signor Presidente — e mi dolgo di non aver potuto fare delle ricerche a tempo — che alla Camera fra il 1953 ed il 1958 vennero apportate delle profonde innovazioni in questa materia. Si disse allora che anche il coniuge separato per colpa aveva diritto alla reversibilità, per lo meno parziale, della pensione quando si trovasse in stato di bisogno. Ora, con il n. 1) dell'emendamento del Governo si peggiora questa soluzione.

Noi siamo contrari al n. 1) dell'emendamento, ma siamo anche contrari agli altri commi. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si sa come avvengono queste cose; ci sono lunghe convivenze *more uxorio* di persone che hanno stabilito rapporti familiari riconosciuti da tutti. Vi sono stati dei casi anche in questa Assemblea. Si tratta di affetti che non hanno bisogno di crismi di legalità esteriore per essere riconosciuti dalla società. Ora io non capisco perchè la pensione di reversibilità non si dovrebbe applicare quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in età superiore ai 72 anni ed il matrimonio sia durato meno di due anni. Vorrei sapere se veramente può essere sostenuto con serietà che con tale clausola ostativa si può rimediare a qualche caso eccezione-

le, eventuale, di matrimonio di convenienza che pure è sempre fatto in funzione di una riconoscenza, di una gratitudine per lunghi e lunghi anni di reciproca assistenza in condizioni a volte assai sgradevoli e difficili.

Vorrei sottolineare, signor Presidente, che il mio intervento, anche se vivace (rientra un po' nel mio temperamento) non vuole richiamarsi a ragioni politiche. Qui prevalgono, su ogni altro criterio, ragioni di profonda umanità. Il Senato non può non riconoscere la situazione che di fatto in moltissime famiglie italiane si è costituita e che è riconosciuta dalla società civile, apprezzata, onorata e rispettata. Perchè il Senato della Repubblica alla vigilia del 25 aprile non deve riconoscere questo fatto umano e i profondi legami affettivi che sono alla base di esso?

Ripeto, onorevoli colleghi, che si tratta di una ragione di umanità per la quale io mi auguro che il Senato voglia respingere l'emendamento del Governo all'articolo 20. Credo che il Governo farebbe bene a ritirare questo emendamento. L'appello che io faccio al Governo perchè ritiri l'emendamento n. 20. 3 deve essere inteso sotto il profilo umano, ripeto, sotto il profilo della solidarietà sociale che prescinde da ogni e qualsiasi questione politica e di apprezzamento politico della linea del Governo in questa materia.

T R A B U C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* T R A B U C C H I . Signor Presidente, non voglio entrare nel merito, ma debbo fare alcune osservazioni di carattere formale sul testo dell'emendamento proposto dal Governo.

Credo che il punto 1) vada un po' corretto dal punto di vista grammaticale, e i tanti professori che ci sono qui dovrebbero cercare di dare una mano al Governo a questo scopo. Nell'emendamento si dice che il cittadino non ha diritto alla pensione « quando sia passata in giudicato la sentenza di separazione personale per propria colpa »; noi abbiamo imparato che l'aggettivo « proprio » si riferisce al soggetto della proposizione incidentale, non al soggetto della proposizione principale. Quindi io credo che bisognerebbe correggere la formulazione della norma.

Per analogo motivo credo che non sia bene che dopo il n. 2) vi sia un comma nel quale si dice che si prescinde dal requisito dell'età, eccetera. Basterebbe continuare il discorso, nel senso di dire: « 2) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in età superiore a 72 anni ed il matrimonio sia durato meno di 2 anni, se non sia nata prole anche postuma o se il decesso non sia avvenuto . . . »; infatti quest'ultimo comma si collega col numero 2), e non col n. 1).

Inoltre, mi pare che bisognerebbe dire, da un punto di vista prettamente giuridico, « per colpa esclusiva », perchè ci può essere anche il caso di colpa di tutte e due i coniugi, e allora il discorso diventerebbe molto più difficile. Ma per questo il Governo faccia quello che crede. Per quanto riguarda la grammatica, però, bisogna cercare di attenersi alle tradizioni.

A L B A N I Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* A L B A N I . Sarò molto breve, perchè a questo proposito mi basta far rilevare che in sede di Commissione, di fronte all'articolo 20 così come ce lo aveva trasmesso la Camera dei deputati, si era arrivati a proporre un rifacimento che lasciava intatta la sostanza e faceva giustizia anche dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, modificato dall'articolo 24 della legge del 1965; si era cioè adottato il seguente testo: « La pensione di riversibilità spetta al coniuge superstite indipendentemente dalla durata del matrimonio, dall'età dei coniugi e dalla differenza di età fra gli stessi alla data del matrimonio, qualunque sia la data del decesso ».

Ora io credo che il testo proposto dalla 10ª Commissione del Senato debba essere accolto unanimemente e mi auguro quindi

che il Governo, in una materia tanto delicata e al di là delle modificazioni intese a rendere onore alla lingua italiana cui si richiamava testè il senatore Trabucchi, voglia ritirare il suo emendamento e dare invece parere favorevole al testo proposto dalla 10ª Commissione.

P R E S I D E N T E . La Commissione ha qualcosa da aggiungere al parere già espresso dal senatore Cengarle?

R I C C I , *relatore*. Onorevole Presidente, confermo quanto ha detto il senatore Cengarle a nome della maggioranza della Commissione per quanto attiene al parere contrario al primo comma dell'emendamento n. 20. 1 e favorevole ai restanti commi, che dovrebbero essere posti di seguito al testo dell'emendamento n. 20. 3. Per quanto riguarda l'emendamento n. 20. 3 il parere della Commissione è favorevole.

In relazione ai rilievi che ha mosso il senatore Trabucchi, chiediamo che in sede di coordinamento definitivo sia tenuto conto delle sue osservazioni.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

T E D E S C H I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi associo al parere del relatore sull'emendamento n. 20. 1 della senatrice Abbiati. Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal Governo mi spiace ma, pur tenendo conto delle considerazioni che sono state qui svolte, sono costretto ad insistere.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 20. 3 presentato dal Governo e accettato dalla Commissione, avvertendo che, se esso sarà approvato, in sede di coordinamento saranno tenuti presenti i rilievi formulati dal senatore Trabucchi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

L'emendamento n. 20. 1, non accettato dalla Commissione e dal Governo per quanto riguarda il primo comma ed accettato per quanto riguarda i commi secondo, terzo e quarto, sarà posto in votazione per parti separate.

Metto quindi ai voti il primo comma dell'emendamento n. 20. 1 presentato dalla senatrice Dolores Abbiati Greco Casotti e da alri senatori. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti i restanti commi dell'emendamento n. 20. 1. Chi li approva è pregato di alzarsi.

Sono approvati.

Metto ai voti l'articolo 20 nel testo risultante dalle votazioni testè effettuate.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 21. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Art. 21.

I superstiti indicati all'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, hanno diritto alla pensione indiretta o di riversibilità a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, con le stesse norme stabilite per la assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, a condizione che l'iscritto alla gestione predetta sia deceduto successivamente al 31 dicembre 1969, e, se titolare di pensione a carico della gestione, che questa abbia decorrenza dal 1° gennaio 1970 o successiva.

Qualora non ricorrano le condizioni menzionate al comma precedente continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.

I contributi versati in qualità di coltivatore diretto, mezzadro o colono possono essere computati ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione indiretta o di riversibilità e della misura di essa, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, qualora l'assicurato sia

deceduto successivamente al 31 dicembre 1969, e, se titolare di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, qualora la pensione stessa abbia decorrenza dal 1° gennaio 1970 e successiva.

Ove non ricorrano le condizioni previste al precedente comma, i contributi indicati nel comma stesso possono essere computati ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione indiretta o di riversibilità e della misura di essa solo se sussistono le condizioni di cui all'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.

Sono abrogati dal 1° gennaio 1970 il terzo comma dell'articolo 21 della legge 22 luglio 1966, n. 613, e l'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte del senatore Compagnoni e di altri senatori. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, è soppresso.

La pensione ai superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri spetta secondo le norme generali dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti, con decorrenza dal 1° gennaio 1968, anche se il decesso si è verificato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

È ammesso a questi effetti il cumulo fra i contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria e quelli versati nella gestione speciale.

La stessa norma si applica per gli iscritti alle gestioni speciali per gli artigiani o i commercianti ».

21. 4 COMPAGNONI, BENEDETTI, ADAMOLI, PALAZZESCHI, MORANINO, BRAMBILLA, VIGNOLO, FERMARIELLO, DI PRISCO

P R E S I D E N T E . Il senatore Benedetti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B E N E D E T T I . L'articolo 21 abolisce l'attuale trattamento di discriminazione riservato ai superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri, e coloni, trattamento che sarà parificato finalmente a quello riconosciuto ai lavoratori dipendenti. Sembra tuttavia che si voglia marcare ancora, da parte della maggioranza, tutta la riluttanza a compiere tale atto di riparazione.

Infatti l'abolizione del trattamento di discriminazione è soggetta ad una condizione, a quella che vuole che l'iscritto sia deceduto in una data successiva al 31 dicembre 1969 e il diritto alla pensione deve decorrere a partire dal 1° gennaio 1970.

Non c'è bisogno di ricordare in cosa consiste la discriminazione che si vuole prolungare. La vedova del coltivatore diretto è ammessa al diritto di riversibilità solo se ha superato i 60 anni e se non è titolare di pensione. Ai figli minori o a quelli a carico, perchè invalidi, il diritto è riconosciuto soltanto se essi devono abbandonare il fondo in conseguenza della morte del padre. Ora il nostro emendamento vuole abolire questo prolungamento di una situazione discriminatoria che non può neppure essere giustificata da motivi di spesa, considerando che non si tratta di un numero enorme di interessati. Ma a parte questa considerazione è necessario che noi ci poniamo questa domanda: nel momento in cui si riconosce che il trattamento di riversibilità deve essere modificato, non potendosi più sostenere assurde discriminazioni, nel momento in cui gli interessati prendono coscienza di questo e si diffonde questa coscienza tra le categorie, come si fa a dire a quanti in questo anno avranno maturato tale diritto che viene riconosciuto dall'articolo 21, avendo avuto la disgrazia di perdere il marito o il padre, come si fa a dire a questa gente: « no, voi siete esclusi, e non siete esclusi per un anno soltanto ma per tutto il resto della vostra vita »? Noi non possiamo varare una legge che crea in una parte, sia pure non grandissima di cittadini, il sentimento di essere frustrata e di essere condannata a subire un trattamento che — è noto — sarà modificato in meglio a partire da una certa data, per le persone che si trovano nelle stesse condizioni. Ora noi sap-

piamo tutti, onorevoli colleghi, che la mancata soluzione di determinati problemi, la soluzione parziale o monca di questi problemi suscita disappunto, suscita spinta di lotta, impegno di organizzazione e di movimento tra i cittadini. Sappiamo però che questi sentimenti si tramutano in collera e in una indignazione che si riversa sulle istituzioni repubblicane quando il cittadino è posto di fronte alla ingiustizia di dover subire un trattamento del tutto diverso da quello che spetta ad un altro cittadino che si trova nell'identica condizione Ora mi sembra che il nostro emendamento voglia cancellare appunto una situazione di discriminazione che non si può sostenere con nessun motivo valido, soprattutto dato il tempo limitato in cui questa discriminazione si vuole prolungare; il nostro emendamento vuole poi cancellare una situazione di discriminazione anche all'interno stesso della categoria interessata dei coltivatori diretti.

Ritengo che l'onere da sostenere per far fronte all'approvazione del nostro emendamento abbia un valore in denaro non certo superiore a quello che le istituzioni della Repubblica dovrebbero pagare in discredito per aver varato una norma che prolunga una situazione così assurda.

Mi appello alla sensibilità dei colleghi anche di altre parti politiche (che sono molto prodighi, nei congressi dei coltivatori diretti, nei comizi domenicali, negli incontri, nelle riunioni, di ammissioni secondo cui la categoria dei coltivatori diretti è considerata come una categoria di rango inferiore nel nostro Paese) affinchè essi trovino in questa occasione, certo non la più importante, il modo per dimostrare che le parole che essi pronunciano in quelle occasioni hano una rispondenza anche quando si tratta di affrontare problemi di questo genere.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore De Marzi è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1407, è soppresso. La pensione ai superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri spetta secondo le norme generali dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Ogni altra disposizione in contrasto è abrogata ».

21. 1

P R E S I D E N T E . Il senatore De Marzi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

D E M A R Z I . Signor Presidente, io non insisterò per la votazione dell'emendamento da me presentato perchè, così come onestamente credo di aver parlato in merito all'articolo 7, alla stessa maniera adesso devo riconoscere che solo con l'approvazione del mio emendamento all'articolo 7 vi era la possibilità di trovare il finanziamento per questo mio emendamento all'articolo 21.

Infatti sono partito dalla tesi che è molto facile poter promettere di più, poter elargire di più, dire che si è favorevoli ad accontentare tutte le richieste, ma bisogna avere anche il coraggio di dire come e dove trovare questi mezzi. Siccome l'emendamento all'articolo 7 che avevo presentato, non è passato, è logico che viene a mancare anche il finanziamento per un allargamento della tesi della reversibilità così come l'ho presentata nel nuovo testo.

Con il mio emendamento non vi sarebbe più una qualsiasi data iniziale del diritto e si verrebbe a dare il riconoscimento a tutti. Bisogna però riconoscere che il Governo già con questo progetto ha fatto un passo avanti: per il futuro non esisterà più questa differenziazione tra i coltivatori diretti che non avevano la reversibilità e le altre categorie. Non si può dire che il Governo sia rimasto immobile e fermo, ma bisogna riconoscere che si è compiuto un passo avanti. Però proporrei — e vorrei che il Governo accettasse almeno questo — di non stabilire come data iniziale il 31 dicembre 1969 perchè molti sarebbero portati a imbrogliare le carte: cioè si denuncerà la morte di una persona, il cui decesso è avvenuto il 31 dicembre, il 1° gennaio, per aver diritto alla reversibilità. Si stabilisca « dalla pubblica-

zione della legge » perchè si tratterà di una data che nessuno può sapere a priori mentre il termine a priori del 31 dicembre sembra invitare a non morire quel giorno o allo spostamento della morte al primo giorno dell'anno seguente.

Suggerisco questo e ritengo che il provvedimento possa essere ristudiato in sede di norme delegate, d'intesa con la Commissione parlamentare prevista negli articoli successivi: ciò mi conforta maggiormente anche per ritirare il mio emendamento e questo è il motivo per cui non insisto per la votazione.

P R E S I D E N T E . A proposito della data del 31 dicembre 1969, lei propone formalmente al Governo che essa venga sostituita con la data di pubblicazione della legge?

D E M A R Z I . No, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Brugger e Volgger sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Ai commi primo e terzo sostituire la parola: « 1969 », *con l'altra*: « 1957 », *e la parola*: « 1970 », *con l'altra*: « 1958 ».

21. 2

All'ultimo comma, sopprimere le parole: « dal 1° gennaio 1970 ».

21. 3

P R E S I D E N T E . Il senatore Brugger ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

B R U G G E R . Il senatore De Marzi ha proposto lo spostamento della data del 31 dicembre 1969.

Ritengo che il nostro emendamento, da quanto fino adesso risultato dalla discussione, rappresenti un compromesso rispetto all'emendamento proposto dal collega Compagnoni. Riterrei perciò opportuno innanzitutto, prima che io spieghi e motivi il mio emendamento, che il Governo esprimesse il suo parere sull'emendamento presentato dai senatori Compagnoni e altri.

P R E S I D E N T E . Ascolteremo dopo il parere del Governo.

B R U G G E R . Il nostro emendamento è un compromesso connesso con l'emendamento del senatore Compagnoni ed altri. Se io dovessi parlare di questo compromesso prima che il Governo abbia espresso il suo parere sull'emendamento, mi troverei in difficoltà.

P R E S I D E N T E . Senatore Brugger, io non avrei difficoltà a dare la parola all'onorevole Tedeschi, ma ritengo che egli preferisca pronunziarsi dopo che sono stati illustrati gli emendamenti, anche quelli subordinati. Comunque, onorevole Sottosegretario, vuole anticipare, a titolo quasi di interruzione, il suo parere?

T E D E S C H I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il parere del Governo è contrario all'emendamento Compagnoni.

P R E S I D E N T E . Allora continui pure, senatore Brugger.

B R U G G E R . Gli emendamenti numeri 21. 1 e 21. 2 da noi presentati non tendono ad equiparare la posizione dei superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni a quella dei superstiti dei lavoratori dipendenti, come previsto dall'emendamento Compagnoni. Con questi emendamenti vogliamo raggiungere una equa posizione dei superstiti dei coltivatori diretti in base a decessi avvenuti dopo l'entrata in vigore della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, la quale estende l'assicurazione per invalidità e vecchiaia a questa categoria di lavoratori autonomi e non ha tenuto in adeguata considerazione, come le leggi successive delle altre categorie di lavoratori autonomi, i superstiti.

L'accoglimento degli emendamenti in discussione adeguerebbe la posizione dei superstiti dei coltivatori diretti almeno a quel-

la delle altre categorie di lavoratori autonomi, agli artigiani e agli esercenti attività commerciali. Infatti, con norme di precedenti leggi, fu garantita la pensione indiretta o di riversibilità ai superstiti non soltanto dei lavoratori dipendenti regolarmente assicurati, alle loro vedove e ai figli fino all'età di 18 ani o inabili al lavoro, ma in modo analogo anche ai superstiti delle famiglie degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. Per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, l'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, ripetutamente citata all'articolo 21 del disegno di legge in discussione, escludeva finora espressamente le pensioni o la riversibilità delle pensioni ai superstiti in caso di morte degli assicurati o generalmente anche dei pensionati, con eccezione della vedova di età superiore ai 60 anni o inabile al lavoro e degli orfani del capo famiglia, qualora, con la morte del titolare della pensione, il nucleo familiare superstite venisse a trovarsi nell'impossibilità di continuare l'attività abitualmente esercitata.

Esisteva dunque solo per determinati superstiti di coltivatori diretti, sotto determinate condizioni, la riversibilità della pensione del defunto capo famiglia; non esisteva però alcun diritto alla pensione indiretta quando al capo famiglia defunto non era ancora maturato realmente il diritto alla pensione, anche se fosse stato in piena regola con l'assicurazione ai sensi della citata legge del 26 ottobre 1957, n. 1047.

Ho già accennato che per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali era ormai previsto, nelle relative leggi che istituiscono l'assicurazione per invalidità e vecchiaia a queste categorie, il diritto alla pensione indiretta in favore dei superstiti degli assicurati e non soltanto dei pensionati. L'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, prevedeva dunque per i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni un trattamento assai peggiore di quello, non soltanto dei lavoratori dipendenti, ma anche degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, le quali categorie realizzano normalmente, con la propria attività lavorativa, redditi superiori a quelli dei coltivatori diretti, dei mezzadri e dei coloni, se si considera in particolare lo sviluppo dei prezzi dei prodotti agricoli ed in special modo lo sviluppo dell'agricoltura montana verificatosi dopo il 1957.

L'articolo 21 del disegno di legge sottoposto al nostro esame pone riparo a questa sperequazione a partire dall'anno in corso, e dall'anno prossimo; esso prevede dunque il riparo *ex nunc*. Riconosciamo e diamo atto del passo in avanti che costituiscono le norme contenute in questo articolo in favore dei superstiti di famiglie di coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Il nostro emendamento tende, come già detto, all'equo riparo agganciando la norma dell'articolo 21 direttamente all'anno in cui fu approvata la legge 26 ottobre 1957, numero 1047, allo scopo di adeguare così *ex tunc* la posizione del diritto alla pensione indiretta dei superstiti di famiglie di coltivatori diretti, di mezzadri e coloni, alla posizione delle famiglie degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

Riteniamo che la situazione di equità che si crea nei confronti dei coltivatori diretti con il riferimento all'anno 1957 dei benefici di cui all'articolo 21 del disegno di legge in discussione compenserebbe largamente il relativamente modesto sacrificio della maggiore spesa pubblica connessa.

Come ebbe già ad accennare in sede di discussione generale del presente disegno di legge il mio collega senatore Volgger, conosciamo concretamente parecchie situazioni quasi disperate di famiglie contadine, specialmente in montagna, dove il capo-famiglia, sposatosi, in base alle note circostanze sfavorevoli nell'agricoltura, in età piuttosto avanzata, e morto prima del raggiugimento dell'età di pensione, lascia una vedova di 40 o 50 anni con numerosa prole in tenera età, la quale non è obiettivamente in grado di coltivare in proprio l'azienda agricola. Il ricorso a monodopera salariata o la cessione in affitto stringe, specialmente in montagna, eccessivamente il margine di reddito per mantenere la famiglia.

Comprendo che le limitate disponibilità finanziarie rendono difficile al Governo l'accoglimento dell'emendamento in discussione. Ritengo però che nel caso si tratta di una richiesta non in favore di una speculazione

clientelistica e demagogica, bensì atta ad eliminare una ingiusta sperequazione sociale verso una categoria che fino ad oggi ha dato esempio di operosità e di senso di dovere civico. Di ciò si dovrebbe rendere conto non soltanto il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ma anche e soprattutto il Ministro del tesoro.

Anche per un altro motivo sarei grato al Governo se volesse accogliere le proposte di emendamento in discussione. Non dovrebbero essere accontentati, da parte del nostro Governo, continuamente coloro che scendono in piazza e gridano e commettono atti di violenza per reclamare i provvedimenti di loro gradimento. Si dovrebbe cercare innanzitutto di rendere giustizia verso coloro i quali continuano a fare il loro dovere per la salvaguardia di una società libera fondata sul lavoro nell'ordine e nell'onestà e nel rispetto dei diritti altrui. Vorrei, per sottolineare quanto affermato, ricordare infine quello che era il *leit motiv* che il ventunesimo congresso nazionale della Confederazione dei coltivatori diretti ha ripetuto al Governo e al Parlamento e mi permetto di ripeterlo: « Non ascoltare chi grida di più, chi minaccia e chi ricatta, ma chi ha più bisogno ». Secondo il mio avviso bisogna accertare obiettivamente i maggiori bisogni della nostra società.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Robba e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

T O R T O R A , *Segretario*:

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. .....

« Il quarto comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, è sostituito dai seguenti:

" Al marito superstite è corrisposta la pensione nella misura e con le modalità previste dalle norme vigenti in materia di reversibilità delle pensioni a favore della moglie.

Tutte le disposizioni incompatibili con il precedente comma sono abrogate "».

21. 0. 1 ROBBA, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, D'ANDREA, ARENA, BIAGGI, FINIZZI, PALUMBO, PREMOLI

P R E S I D E N T E . Il senatore Robba ha facoltà di illustrare questo emendamento.

R O B B A . Mi sono reso conto che effettivamente la materia regolata dall'articolo 21 è stata modificata con l'emendamento presentato dal Governo e la specificazione precisa dei casi in cui le pensioni non sono riversibili. Il nostro articolo 21-*bis* dice però una cosa che nell'emendamento presentato dal Governo, che è passato come articolo 20, non è detta. Testualmente il nostro articolo 21-*bis* dice: « Il quarto comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, numero 636 convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939 n. 1272 è sostituito dai seguenti: " Al marito superstite è corrisposta la pensione nella misura e con le modalità previste dalle norme vigenti in materia di riversibilità delle pensioni a favore della moglie. Tutte le disposizioni incompatibili con il precedente comma sono abrogate " ». Questo, nell'articolo 20 così come è stato approvato, nella formulazione del Governo, non è detto. Si parla di coniuge, si dovrebbe pensare che si intende tanto il marito quanto la moglie. Però, siccome esiste una disposizione di legge precedente nella quale si dice chiaramente che la pensione di riversibilità spetta alla moglie e non al marito a meno che il marito non possa far valere un caso d'invalidità al lavoro, noi abbiamo ritenuto di insistere nel nostro emendamento che mira ad eliminare la disparità esistente tra i superstiti a seconda che tale sia la moglie ovvero il marito. Questa disparità trova la sua sanzione nella legge del 1939, che stabilisce il diritto alla riversibilità della pensione solo a favore della moglie del pensionato o dell'assicurato mentre, se il superstite è il marito, ad esso non spetta alcuna ali-

quota della pensione della moglie, a meno che egli non sia riconosciuto invalido al lavoro.

Noi riteniamo che questa disposizione sia frutto di una mentalità ormai sorpassata, perchè il principio della parità tra l'uomo e la donna, affermato nella Costituzione, ad oltre venti anni dalla sua entrata in vigore deve essere ormai completamente attuato.

A parte queste considerazioni di carattere generale si fa rilevare che questa disposizione è in netto contrasto con l'articolo 3 della Costituzione che stabilisce l'eguaglianza tra tutti i cittadini, con l'articolo 37 che stabilisce per la donna lavoratrice gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore, con l'articolo 31 ove è detto che la Repubblica agevola con misure economiche ed altre provvidenze la famiglia e con l'articolo 29 in cui è ribadito il principio dell'eguaglianza morale e civile dei coniugi.

La disposizione in oggetto urta contro una realtà operante, perchè oggi l'apporto economico della donna, della moglie che lavora, rappresenta una componente indispensabile per il sostentamento decoroso della famiglia. Il reddito della moglie, alla stessa stregua del reddito del marito, fa parte dell'insieme delle disponibilità familiari.

Inoltre, la moglie lavoratrice paga gli oneri assicurativi in ragione al reddito percepito, analogamente al marito; il reddito della moglie contribuisce a determinare la capacità contributiva della famiglia in base alla quale si concorre, attraverso i prelievi fiscali, alla spesa pubblica, così come sancito dall'articolo 53 della Costituzione.

In altri termini, a parità di contributi dovrebbe corrispondere parità di diritti per l'assicurato e per i suoi familiari, indipendentemente dal sesso. Questi sono i motivi per i quali abbiamo presentato l'emendamento di cui si discute.

P R E S I D E N T E . Senatore Robba, le faccio presente che, essendo stato respinto il primo comma dell'emendamento numero 20. 1, dove si stabiliva che la pensione di riversibilità spetta al vedovo, è precluso il suo emendamento col quale in realtà si tende a stabilire uno strettissimo criterio di parità tra i coniugi in caso di decesso ai fini della riversibilità.

Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

R I C C I , *relatore*. Onorevole Presidente, sono lieto che lei abbia sottolineato l'incompatibilità dell'emendamento n. 21. 0. 1. La Commissione è contraria a tutti gli emendamenti che sono stati ora illustrati (numeri 21. 1, 21. 2, 21. 3 e 21. 4). La maggioranza della Commissione accoglie ed anzi fa sua la proposta del senatore De Marzi, tendente a sostituire al nono rigo del primo comma dell'articolo 21, dopo le le parole: « sia deceduto », le parole: « successivamente al 31 dicembre 1969 » con le altre: « successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ».

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

T E D E S C H I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo si associa al parere espresso dal relatore anche per quanto riguarda la modifica della data.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 21. 4 presentato dal senatore Compagnoni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 21. 2 presentato dai senatori Brugger e Volgger. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 21. 3 presentato dai senatori Brugger e Volgger. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti la modifica proposta dalla Commissione tendente a sostituire al primo comma le parole: « successivamente al 31 dicembre 1969 » con le altre: « successivamente alla data di entrata in vigore della

presente legge ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Metto ai voti l'articolo 21 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Prima di passare all'esame dell'articolo 22, comunico che, in via di coordinamento, sono state proposte dal senatore Trabucchi alcune modifiche formali al testo dell'emendamento n. 20. 3, in precedenza approvato.

Esse concernono la sostituzione al n. 1) della parola: « propria » con l'altra: « sua », e la sostituzione nell'ultimo comma delle parole: « dal requisito dell'età di cui al precedente comma e dalla durata del matrimonio » con le altre: « dai requisiti di cui a punto 2) del precedente comma ».

Metto ai voti queste modifiche. Chi le approva è pregato di alzarsi.

Sono approvate.

Passiamo all'articolo 22. Se ne dia lettura.

T O R T O R A , *Segretario*:

PENSIONE AI CITTADINI ULTRASESSANTACINQUENNI SPROVVISTI DI REDDITO

Art. 22.

Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile e — se coniugati — il cui coniuge non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi, è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di lire 156.000 annue da ripartire in 13 rate mensili di lire 12.000 ciascuna, a condizione che non abbiano titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali od assistenziali, ivi comprese le pensioni di guerra, con l'esclusione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti, erogate, con carattere di continuità, dallo Stato, da altri enti pubblici o privati o da Paesi esteri e che, comunque, non siano titolari di redditi a qualsiasi titolo d'importo pari o superiore a lire 156.000 annue.

La 13ª rata è corrisposta con la rata di dicembre ed è frazionabile.

Le persone di cui al primo comma che percepiscono le rendite o le prestazioni o i redditi, ivi previsti, ma di importo inferiore a lire 156.000 annue, fatta eccezione del reddito dominicale della casa di abitazione, hanno diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti.

Qualora, a seguito della riduzione prevista dal comma precedente, la pensione sociale risulti di importo inferiore a lire 3.500 mensili, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facoltà di porla in pagamento in rate semestrali anticipate.

La pensione è posta a carico del Fondo sociale nel cui seno è costituita apposita gestione autonoma ed è corrisposta, con le stesse modalità previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione sulla base della documentazione indicata nel comma successivo.

La domanda per ottenere la pensione, corredata dal certificato di nascita e dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari, nonchè da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo, dalle quali risulti l'esistenza dei prescritti requisiti, è presentata alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella cui circoscrizione territoriale è compreso il comune di residenza dell'interessato.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non è cedibile, nè sequestrabile, nè pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui al primo comma, presentino la domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, la pensione decorre dal 1° maggio 1969.

Chiunque compia dolosamente atti diretti a procurare a sè o ad altri la liquidazione

della pensione non spettante è tenuto a versare una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, il cui provento è devoluto al Fondo sociale. La suddetta sanzione è comminata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso le proprie sedi provinciali.

Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale concernenti la concessione della pensione, nonchè per la comminazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma precedente e per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale, si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Robba e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

T O R T O R A , *Segretario*:

Al primo comma sostituire le parole: « una pensione sociale non reversibile di lire 156.000 annue da ripartire in 13 rate mensili di lire 12.000 ciascuna » *con le altre*: « una pensione sociale non reversibile di lire 325.000 annue da ripartire in 13 rate mensili di lire 25.000 ciascuna », *e, in fine, le parole*: « a lire 156.000 annue » *con le altre*: « a lire 325.000 annue ».

22. 1 ROBBA, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, D'ANDREA, ARENA, BIAGGI, FINIZZI, PALUMBO, PREMOLI

P R E S I D E N T E . Il senatore Robba ha facoltà di illustrare questo emendamento.

R O B B A . Onorevole Presidente, il progresso, la civiltà e la nostra Costituzione impongono allo Stato italiano l'obbligo di garantire ai cittadini anziani sprovvisti di ogni reddito un vitalizio idoneo almeno a soddisfare le esigenze primarie della vita. Di conseguenza la pensione sociale prevista nell'articolo 22 del disegno di legge in esame rappresenta un traguardo doveroso e atteso e va quindi considerata positivamente sotto l'aspetto del principio di sicurezza sociale che verrebbe introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico. Tuttavia la stessa pensone sociale prevista nel disegno di legge in esame lascia alquanto insoddisfatti se considerata sotto l'aspetto quantitativo. Invero, con un assegno mensile di lire 12.000, sia pure concesso per 13 mesi, non è neppure pensabile che si possa garantire agli anziani sprovvisti di reddito la possibilità di soddisfare esigenze primarie della vita. La stessa alimentazione, che a ragione può essere considerata l'esigenza primaria in senso assoluto non potrebbe essere sufficientemente soddisfatta.

In considerazione di ciò, noi chiediamo che la pensione sociale finalmente prevista venga aumentata portandola allo stesso livello della pensione minima dell'Istituto nazionale della previdenza sociale spettante a coloro che hanno compiuto il 65° anno di età. A ciò tende l'emendamento che abbiamo presentato.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Bonatti e di altri senatori sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Al primo comma, sopprimere, le parole: « od assistenziali » *e le parole*: « o privati ».

22. 5 BONATTI, MAGNO, BRAMBILLA, ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores, DI PRISCO, NALDINI, MASCIALE, FILIPPA, LI VIGNI

Al primo comma, sopprimere le parole: « ivi comprese le pensioni di guerra ».

22. 6 BONATTI, BERTONE, MAGNO, BRAMBILLA, FERMARIELLO, ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores, ALBANI, DI PRISCO, NALDINI, MASCIALE, FILIPPA, LI VIGNI

P R E S I D E N T E . Il senatore Bonatti ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

B O N A T T I . Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, se la pensione sociale può rappresentare un atto di solidarietà, di giustizia umana verso coloro che non hanno avuto molta fortuna nella vita e che non hanno alcun reddito, perchè dobbiamo negare loro l'aiuto che potrebbero ricevere da altri organismi quale ad esempio comuni, provincie, enti comunali di assistenza, enti religiosi? La pensione di cui andranno a godere gli interessati non potrà che soddisfare limitatissimamente le esigenze della vita di oggi. Non dovrebbe perciò essere necessaria una ulteriore spiegazione per comprendere che la somma mensile di lire 12.000 che verrà erogata agli aventi diritto non può che rappresentare una piccola inezia rispetto al costo della vita; perchè dovremmo essere noi Parlamento ad impedire che altri enti, a loro discrezionalità, prestino un aiuto verso coloro che soffrono?

Mantenendo l'attuale formulazione dell'articolo 22, se non venisse approvata la nostra proposta, oltre che impedire l'erogazione di una somma da parte di enti assistenziali, pubblici o privati, saremmo noi Parlamento ad impedire che questa gente ottenga tale aiuto e contro di essa svuoteremmo di ogni contenuto autonomistico di liberalità questi enti. Inoltre, onorevoli colleghi, va tenuto presente che l'erogazione di un qualsiasi aiuto è sempre condizionata — questo deve essere sottolineato — alla disponibilità di bilancio di questi enti, per cui tale erogazione oltre ad essere lasciata alla discrezionalità di essi, alla luce anche della situazione che si è venuta a creare per l'assistito dopo l'erogazione della pensione sociale, è anche sottoposta alla condizione di cui ho parlato prima. La conseguenza di ciò è che il sussidio non può rappresentare una garanzia di continuità e tanto meno costituire una acquisizione di titolo.

Dopo quanto detto potrebbe sembrare inutile continuare a discutere. Mi si potrebbe tuttavia rispondere che non vi è alcun pericolo che questo tipo di assistenza possa essere proibito. Se questa è l'interpretazione che si vuole dare all'articolo 22, come sarebbe emerso dalla discussione svoltasi in Commissione, perchè allora mantenere la dizione alla fine del primo capoverso dell'articolo in questione: « e che comunque non siano titolari di reddito a qualsiasi titolo di importo pari o superiore a lire 156.000 annue »?

Se l'intenzione è di non impedire, come qualcuno sostiene, l'erogazione a questa categoria di beneficiati di altri aiuti e sussidi, perchè allora lasciare una formulazione che si presta ad interpretazioni difformi?

Dobbiamo rendere facile la legge nella sua interpretazione per non ingenerare liti o vertenze, a tutto danno, si intende dei cittadini che dal Parlamento si aspettano giustizia e chiarezza. Se questa pensione (meglio sarebbe chiamarla sussidio) vuole rappresentare un gesto di solidarietà, non trasformiamola in una elemosina che anzichè elevare il cittadino lo umilierebbe.

Per quanto riguarda l'emendamento numero 22. 6, debbo dire che il provvedimento in discussione ha prodotto un forte malcontento anche tra i mutilati e gli invalidi di guerra che si sono visti esclusi dai benefici della legge approvata alla Camera, relativamente al diritto alla pensione sociale. Si è giunti persino a violare le disposizioni di legge contenute nelle norme per il riordino della legislazione pensionistica di guerra (legge 18 marzo 1968, n. 313). L'articolo 27 di tale legge recita così: « i proventi derivanti comunque da pensioni, assegni e indennità di cui alla presente legge e da assegno per decorazioni al valore militare, non sono in alcun modo computabili con il calcolo del reddito di coloro che ne fruiscono, nè ai fini fiscali nè previdenziali e assistenziali, nè in alcun altro caso nel quale il reddito abbia comunque rilevanza ».

Perchè il Parlamento deve trasformarsi in demolitore delle proprie leggi, anzichè essere il tutore dei diritti del cittadino? Non vi sembra esagerato, onorevoli colleghi, parlare di cumulo tra il reddito della pensione sociale e l'assegno continuativo delle pensioni di guerra che è fissato in lire 8.250 per l'ottava categoria, in lire 11.000 per la settima

categoria, in lire 16.000 per la sesta categoria, in lire 19.500 per la quinta categoria?

Confesso, onorevoli colleghi, che ho sperato che la Commissione accogliesse la proposta di non considerare cumulo la pensione sociale con la pensione di guerra. Questo purtroppo non è accaduto; spetta ora a questa Assemblea, al Parlamento, che non è soltanto custode delle istituzioni democratiche, rendere giustizia ad una benemerita categoria di cittadini, interpretandone le necessità e le aspirazioni. Le forze politiche non hanno dato, fino ad oggi, prova di buona volontà verso coloro che hanno combattuto e che hanno compiuto il proprio dovere nei confronti del Paese, combattendo guerra volute solo dalle forze della borghesia al potere. Ecco la domanda quindi che si pone: perchè questa ostinazione nel voler considerare cumulo tra pensione sociale e pensione di guerra? Se la prima viene concessa a tutti coloro che hanno reddito, perchè non dovrebbe godere dello stesso diritto il mutilato quando si trova nelle stesse condizioni di colui che non ha reddito, salvo il fatto che la pensione di guerra gli viene assegnata per aver dato alla patria un qualcosa che il primo non ha potuto dare? Perchè il cittadino che ha dato qualcosa che l'altro non ha potuto dare deve essere messo sullo stesso piano di quello, e quindi perdendo i suoi requisiti di mutilato e invalido di guerra? Se venisse infranto questo diritto, cadrebbe ogni validità, ogni ragione per la quale gli è stata concessa la pensione e verrebbe automaticamente posto su di un piano di parità con i cittadini che godono di quel tipo di pensione: questo non è possibile, a mio avviso.

Il mutilato non intende porsi sul piano della persona che deve godere per forza di quel determinato privilegio, però non devono essere neanche sovvertiti i valori umani e morali di quegli uomini che hanno dato qualcosa di se stessi alla patria.

Perchè ricordarsi di questi « benemeriti » solo nelle grandi solennità civili, ricordarne l'eroismo, il sangue versato per esaltare la fierezza di un popolo mentre poi noi, custodi di questi valori morali, neghiamo loro un sacrosanto diritto?

Onorevoli colleghi, sarà questa l'occasione riparatrice: concedendo la pensione sociale non andremmo a creare certamente dei privilegi, ma semmai a riconoscere un diritto verso coloro e per coloro che hanno sacrificato e che hanno dato parte della loro vita all'Italia. Grazie.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Nencioni e di altri senatori sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Al primo comma, sopprimere le parole: « ivi comprese le pensioni di guerra ».

22. 2 NENCIONI, CROLLALANZA, DINARO, DE MARSANICH, FRANZA, FILETTI, GRIMALDI, LATANZA, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

In via subordinata all'emendamento numero 22. 2, al primo comma, sostituire le parole: « ivi comprese le pensioni di guerra », *con le altre*: « escluse le pensioni a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918 ».

22. 3 NENCIONI, CROLLALANZA, DINARO, DE MARSANICH, FRANZA, FILETTI, GRIMALDI, LATANZA, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Al primo comma, sopprimere le parole: « da altri enti pubblici o privati ».

22. 4 NENCIONI, CROLLALANZA, DINARO, DE MARSANICH, FRANZA, FILETTI, GRIMALDI, LATANZA, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

P R E S I D E N T E . Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, seguendo la linea che abbiamo tenuto nella discussione di questo importante disegno di legge, vorrei prima

di tutto fare un'osservazione di carattere generale per quanto concerne anche lo specifico istituto della pensione sociale; farò poi una considerazione di carattere particolare sulla norma contenuta nell'articolo 22 e in ultimo sosterrò le ragioni dei nostri emendamenti, sia quelli principali, sia quello subordinato.

La norma contenuta nell'articolo 22 pone il principio attuativo del primo comma dell'articolo 38 della Costituzione. È la prima volta che si pone tale problema in termini esecutivi, sia pure con parole molto caute, senza andare oltre un determinato limite che non costituisce se non l'inizio e la premessa di un'augurabile soluzione integrale e organica del problema.

Fatta questa premessa, devo osservare che l'articolo 22, sia nella stesura originaria, sia in quella proposta dalla 10ª Commissione, contiene delle norme che, seppure fanno intendere il loro significato recondito, si prestano, però, a dei rilievi di carattere concettuale e di proprietà di linguaggio che potrebbero portare, in seguito, a perplessità nell'interpretazione delle norme stesse. Se vi è una norma che non dovrebbe creare perplessità è proprio questa che viene incontro a cittadini di pieno diritto che si trovano in condizione di non poter provvedere ai bisogni più elementari della loro vita vegetativa e di relazione.

Vorrei fare una prima osservazione su quanto concerne il terzo comma dell'articolo 22, un'osservazione di carattere fiscale. Quando si parla delle persone, di cui al primo comma, che percepiscono le rendite o le prestazioni economiche, ivi previste, ma di importo inferiore a lire 156.000 annue, ci si riferisce indubbiamente, onorevole Ministro, ai redditi soggetti a ricchezza mobile. Segue un inciso: « fatta eccezione del reddito dominicale della casa di abitazione ». Ora si comprende agevolmente che vi è eterogeneità tra i due concetti. Si può parlare di ricchezza mobile e fare eccezione per una delle varie categorie previste dalla legge, ma non si può fare una eccezione riferendosi al reddito dominicale quando nella proposizione principale ci si riferisce a redditi di altro genere.

Vorrei fare, ma telegraficamente, un'altra osservazione, dopo di che concludo. Onorevoli colleghi, noi abbiamo sempre avuto la aspirazione a che dal Senato della Repubblica le leggi uscissero, se non in una forma perfetta, poichè la perfezione non è di questo mondo, almeno, per quanto concerne la nostra attività di legislatori, in una forma comprensibile, propria, in una forma relativamente perfetta. Vorrei domandare allo onorevole Ministro, proprio riferendomi al testo originario, cosa significa dire che la pensione è posta a carico del fondo sociale nel cui seno, si dice, è costituita apposita gestione autonoma. Significa forse che nel seno del fondo sociale è costituita apposita gestione autonoma? Ma questo giuridicamente non significa nulla; non significa nulla dal punto di vista tecnico e di una corretta esposizione amministrativa di una situazione giuridica. Ve la immaginate, onorevoli colleghi, la pensione posta a carico del fondo sociale, nel cui seno è costituita apposita gestione autonoma? Mi rivolgo a tutti i colleghi, che hanno lunga esperienza di questa Aula e pertanto lunga esperienza di tecnica legislativa, per domandare loro — e mi rivolgo anche al Governo — se non ritengano di dover modificare in senso migliorativo, cioè in senso tecnico-giuridico, queste espressioni. Nei congressi di diritto amministrativo, di diritto finanziario, di diritto del lavoro, come spesso avviene, le nostre leggi sono oggetto di critica e la nostra altissima funzione ne esce menomata. Le norme di legge debbono essere chiare e chiarificatrici e rispettare la proprietà della lingua italiana. Devono essere redatte, se anche in termini tecnici, in termini se non altro chiari, alla portata della generalità dei cittadini. Si deve tener presente che questo disegno di legge si rivolge ai lavoratori, ai pensionati, a coloro che in questa società in espansione confusa non hanno avuto il diritto — e noi vogliamo che lo abbiano — di seguire un elevato corso di studi ma hanno il diritto di comprendere i concetti che queste leggi espongono. I concetti si comprendono poco agevolmente quando sono

espressi in termini tecnici; non si comprendono affatto quando sono espressi in modo ermetico.

Queste osservazioni mirano anche ad uno scopo pratico; conosciamo le lungaggini della burocrazia: dalla domanda di pensione alla erogazione della pensione stessa sappiamo quanto il pensionato debba soffrire. Spesso si accusa la burocrazia quando invece la colpa è del legislatore il quale ha proposto le norme, le ha approvate, ma esse esigono delle circolari interpretative che sono fonti di produzione del diritto. Gli organi cui è dato mandato di eseguire le norme stesse si trovano di fronte non a dei casi di interpretazione, ma si trovano di fronte alla necessità di dovere mobilitare la loro fantasia creatrice, cioè di essere fonte di diritto che contrasta con la norma.

Fatta questa premessa, onorevoli colleghi, ricorderò che l'emendamento n. 22. 2 tende a sopprimere, al primo comma, le parole: « ivi comprese le pensioni di guerra » e lo emendamento n. 22. 3, presentato in via subordinata all'emendamento n. 22. 2, tende a sostituire, al primo comma, le parole: « ivi comprese le pensioni di guerra » con le altre: « escluse le pensioni a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18 ».

Vedete, l'emendamento subordinato è stato proposto non tanto come subordinato al primo, quanto per armonia dell'insieme della norma contenuta nell'articolo 22 del disegno di legge. Si parlò di esclusione dell'assegno vitalizio annuo per gli ex combattenti della guerra 1915-18. È opportuno quindi che si escludano anche le pensioni a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18.

In buona sostanza vi è la esigenza di rispetto dell'armonia dell'insieme. Venendo all'emendamento principale, osservo che la pensione sociale (che, ripeto, è un principio tipico di attuazione della prima parte dell'articolo 38 della Costituzione) riguarda tutti coloro che, come diceva il testo dell'articolo proposto dalla Commissione, « non abbiano titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali od assistenziali . . . e che, comunque, non siano titolari di redditi a qualsiasi titolo di importo pari o superiore a lire 156.000 annue ». Non è opportuno, onorevole Ministro, andare oltre questo concetto nella ricerca del titolo alla pensione. Secondo il legislatore proponente hanno diritto alla pensione coloro che non ne abbiano alcun'altra, anche se si tratta di una pensione misera e insufficiente.

Deve esserci un criterio omogeneo, la ricerca deve vertere su dei titoli omogenei e su dei titoli che costituiscano reddito, onorevoli colleghi. Ora non c'è nessuno qui tra noi che possa sostenere, non dico dal punto di vista giuridico — il che è assurdo — ma dal punto di vista morale, che la pensione di guerra costituisce un reddito per chi la percepisce, come se fosse un elemento di punizione per chi ha fatto il proprio dovere, ha dato il proprio sangue, ha offerto il proprio organismo a menomazioni sanguinose e a ferite debilitanti. La pensione di guerra non può essere riconosciuta ostativa al diritto alla pensione perchè non è un reddito sotto nessun profilo. E non è concepibile, onorevole Ministro, che solo per ragioni di spesa (malintese in questo senso) neghiamo il riconoscimento della pensione sociale a coloro che percepiscono un'entrata per altro diritto, che ha un fondamento morale nel riconoscimento dell'intera società per dovere compiuto: la pensione di guerra. Dobbiamo impedire che si verifichi e sono certo che il Senato della Repubblica lo impedirà — questa situazione che è veramente inconcepibile sia sotto il profilo del titolo per cui la pensione viene percepita sia sotto il profilo morale. Allineare la pensione di guerra ad altre pensioni percepite per altre ragioni contributive e retributive, considerarla alla pari di erogazioni da parte di enti pubblici o privati o Paesi esteri, parificarla a redditi che a qualsiasi titolo vengano percepiti e vengono prodotti, è un assurdo. Sentite l'incongruenza di questa situazione? La pensione di guerra è al di fuori di ogni considerazione come componente del reddito del cittadino. Guai se noi dovessimo attraverso una legge considerare come componente del reddito la pensione di guerra; anche perchè — e non lo dico per retorica — chi percepisce una pensione di guerra la percepisce per proprio intimo diritto, per

un dovere compiuto nei confronti della società che glielo riconosce e deve essere al di fuori e al di sopra da ogni considerazione circa la sua posizione sociale e la possibilità di provvedere ai propri bisogni. Perciò non ritengo che si possa mantenere in questo articolo questa norma.

L'emendamento n. 22. 4 riflette la previsione di assegni erogati con carattere di continuità da parte di altri enti pubblici o privati. Onorevoli colleghi, qui si pongono due grosse questioni. La prima è una questione prettamente costituzionale: c'è il principio della autonomia degli enti locali i quali potranno provvedere per colui che percepisce la pensione sociale a riconsiderare la posizione erogativa di un misero assegno con carattere di continuità. Non può essere il legislatore che nega la pensione sociale perchè un ente locale, per ragioni diverse che non possiamo neanche concepire nè elencare, eroga l'assegno stesso anche con carattere di continuità, seppure relativa. Inoltre noi spaziamo in un campo che è assolutamente eterogeneo rispetto al campo delle pensioni. Noi sappiamo, per esperienza personale, quanto siano poco generosi gli enti locali nell'erogazione di questi assegni; ciò anche per mancanza di fondi, e non per maggiore o minore volontà democratica degli enti preposti a questi bisogni di carattere sociale. Comunque quando un ente locale decide di erogare, noi non possiamo intrometterci perchè il principio di autonomia verrebbe leso. Quando poi si parla di enti privati, entriamo anche qui in un campo che dovrebbe esserci precluso. Voi negate la pensione sociale se consta che un ente privato dà con carattere di continuità un assegno senza indicarne però l'entità, cioè anche se tale assegno è misero, povero, insufficiente a venire incontro a qualsiasi minimo bisogno. Voi incitate coloro che si trovano in questa situazione a rinunciare, o a fare anche qualcosa di peggio; oppure il titolare della pensione sociale diventa un inquisito, pedinato nei suoi movimenti, nella sua vita familiare con l'intento di appurare se per caso, data la sua povertà, qualche ente privato va incontro ai suoi bisogni, a volte confessabili, a volte non confessati per dignitoso pudore.

Onorevoli colleghi, vorrei ripetere che questa non è la sede appropriata per discutere questi argomenti che avrebbero dovuto essere trattati in sede separata e non essere di competenza del Ministero del lavoro poichè il titolare della pensione sociale non è un lavoratore dipendente o indipendente, ma è un cittadino che, a norma dello articolo 38 della Costituzione, ha diritto ad essere tutelato; pertanto dovrebbe essere semmai il Ministero dell'interno ad avere la competenza specifica di esaminare, curare, disciplinare queste situazioni. Noi dobbiamo sottoporre il titolare di questa pensione ad un'indagine per vedere se enti privati, oltre che enti pubblici locali, o altri enti, possono venirgli incontro in modo continuativo. Ma quando la Costituzione della Repubblica proprio all'articolo 38 recita: « Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato » e termina dicendo: « L'assistenza privata è libera », volete voi, con una norma di carattere ordinario, incidere sulla libertà di erogazione dell'assistenza da parte di enti privati? Come è possibile concepire che attraverso questa norma limitativa o impeditiva si possa incidere sulla norma costituzionale in cui giustamente la Costituente ritenne di poter porre il principio della libertà dell'erogazione? Non parliamo di beneficenza, ma di assistenza come diritto da parte dei privati!

L'assistenza privata è libera, rimane libera, non può essere coartata, non può essere limitata perchè in tal caso si andrebbe contro una norma costituzionale (la Costituzione avrebbe potuto anche tacere). Infatti nessuno può limitare i privati nella loro generosità; generosità che viene sempre meno di fronte alla dilatazione del diritto — e giustamente diritto — del cittadino a percepire la pensione; ripeto, non per paternalismo o per beneficenza ma per proprio diritto. Non si possono togliere ai privati le ultime possibilità di erogare delle prestazioni economiche a favore del cittadino perchè in questo caso esso verrebbe a perdere la pensione. Anche qui c'è il divieto di cumulo: la

vergogna di questa legge che doveva essere, come disse il Ministro, una festa per tutti i cittadini, per i lavoratori e che contiene invece queste misere pastoie che i nostri emendamenti vogliono abolire. Le pensioni di guerra sono sacrosante ed intangibili, non costituiscono reddito. L'assistenza privata è libera e non costringibile in norme di legge impeditive della pensione sociale. Questo vogliamo con i nostri emendamenti. Solo se sarà modificato potremo votare questo articolo con la coscienza di compiere un dovere nel solco della Costituzione, ma in una atmosfera etica e di giustizia sociale. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Tolloy ed Avezzano Comes è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario*:

Dopo il primo comma inserire il seguente:

« A coloro che beneficiano di pensioni di guerra la pensione sociale viene corrisposta anche nel caso in cui la pensione di guerra non superi le lire 520.000 annue; viene corrisposta in misura ridotta pari all'importo superiore della pensione di guerra ove quest'ultima sia compresa fra le lire 520.000 e le lire 676.000 annue ».

22. 8

P R E S I D E N T E . Il senatore Avezzano Comes ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* A V E Z Z A N O C O M E S . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, sarò breve anche perchè l'argomento è stato già ampiamento trattato.

Devo fare innanzi tutto, signor Ministro, una premessa che vuole essere una constatazione: è la prima volta nella storia del nostro Parlamento che viene emanato un provvedimento economico a favore di cittadini italiani nel quale si stabilisca che il provvedimento medesimo non è cumulabile con la pensione di guerra. Eppure, appena un anno fa lo stesso Parlamento, procedendo al riordinamento della legislazione pensionistica di guerra — parlo della legge 18 marzo 1968, n. 313 — riaffermava e sanciva: « I proventi derivanti comunque da pensioni, assegni o indennità di cui alla presente legge o da assegni per decorazioni al valor militare non sono in alcun modo computabili nel calcolo del reddito di coloro che ne fruiscono nè ai fini fiscali nè previdenziali o assistenziali nè in alcun altro caso nel quale il reddito abbia comunque rilevanza ». Questa legge è stata approvato dal Parlamento italiano nel marzo del 1968 ed è la legge più recente che noi abbiamo circa gli invalidi di guerra.

In realtà la pensione di guerra oggi viene corrisposta unitamente a tutti gli stipendi, anche i più congrui, dal Ministro all'alto funzionario, e unitamente a pensioni di qualsiasi genere. In questo provvedimento invece si fa esplicito riferimento alla non cumulabilità della pensione di guerra con la pensione sociale, affermando, ripeto, per la prima volta, che il trattamento pensionistico di guerra è da considerarsi un reddito. Si può obiettare — certamente il relatore mi obietterà — che la pensione sociale è una forma particolare di intervento dello Stato a favore dei cittadini più diseredati. Ma è appunto degli invalidi di guerra più sfortunati e più indigenti che l'emendamento proposto si preoccupa; esso si preoccupa infatti di quegli invalidi di guerra che non hanno altro per vivere, onorevole relatore, se non la modestissima pensione di guerra. Questi cittadini, che hanno dato qualcosa di se stessi al proprio Paese, vengono così colpiti due volte dalla comunità: una prima volta perchè, malgrado la legge, non sono stati obbligatoriamente collocati al lavoro e quindi non hanno potuto cumulare, come tutti gli altri, il trattamento pensionistico di guerra con il ricavato del loro lavoro; la seconda volta vengono colpiti e puniti oggi con questa legge, che peraltro riguarda proprio loro, cioè coloro che, non avendo avuto possibilità di inserirsi tra le forze del lavoro, non hanno potuto acquisire un qualsiasi trattamento di quiescenza.

Ci troviamo perciò, onorevoli colleghi, davanti ad un grave assurdo, e cioè che la pensione di guerra, che giustamente viene consi-

derata un riconoscimento morale della Patria verso il cittadino, non viene considerata un reddito per coloro che hanno emolumenti altissimi, alti e medi, mentre viene invece considerata un reddito per coloro che non hanno alcun altro emolumento e devono vivere soltanto di essa.

Nè si può argomentare, onorevole Ministro, che l'emendamento comporti una spesa considerevole, giacchè si tratta di una disposizione che, se accolta, comporterebbe un'ulteriore spesa non superiore ai 3-400 milioni. Con tale cifra indubbiamente non considerevole...

BRODOLINI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Il suo conto non è esatto.

AVEZZANO COMES. All'incirca, onorevole Ministro. Con tale cifra si riparerebbe ad un'ingiustizia che viene esercitata proprio nei riguardi dei ceti più diseredati. Io rivolgo preghiera, per tutto quanto ho detto, all'onorevole Ministro ed all'onorevole relatore affinchè considerino l'opportunità di accogliere l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Da parte del senatore Fermariello e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

ZANNINI, *Segretario*:

Dopo il quarto comma, inserire il seguente:

« Ai titolari di rendite infortunistiche, di assegni continuativi mensili erogati dall'INAIL agli invalidi liquidati in capitali o di altre eventuali prestazioni economiche corrisposte in dipendenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, la pensione sociale sarà erogata per intero ove l'ammontare annuo di dette prestazioni non superi le lire 680.000 ed in misura ridotta ove detto ammontare sia compreso tra le lire 680.000 e 836.000 annue ».

22. 10 FERMARIELLO, VIGNOLO, PALAZZESCHI, BONATTI, POERIO, MAGNO, ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores

PRESIDENTE. Il senatore Magno ha facoltà di illustrare questo emendamento.

MAGNO. L'emendamento non ha bisogno d'illustrazione in quanto si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

RICCI, *relatore.* Onorevole Presidente ho seguito attentamente gli interventi numerosi su quest'articolo e desidero associarmi, per lo meno nello spirito, ai sentimenti che hanno animato la presentazione di essi da parte dei proponenti. Tuttavia la *ratio* della legge è quella di considerare cittadini bisognosi ai fini del richiamato articolo della Costituzione coloro i quali abbiano redditi a qualsiasi titolo inferiori a 156 mila lire annue. Si potrà discutere se questo limite sia basso o alto, ma già ho avuto occasione di sottolineare in Commissione e nella mia replica qui che, trattandosi di un primo passo, di un primo avvio verso un sistema di protezione sociale diffusa, esso è anche limitato dalle disponibilità che il mercato finanziario offre. Per cui risulta impossibile, allo stato attuale, procedere ad ulteriori dilatazioni della spesa. Debba quindi esprimere il parere contrario. Del resto, già in Commissione su quest'argomento si è discusso ed è emerso, da parte della maggioranza, un uguale parere sui vari emendamenti con i quali si intende o aumentare il limite di reddito a qualsiasi titolo per cumularlo con la pensione agli ultrasessantacinquenni, o estendere la concessione.

Sono quindi contrario all'emendamento n. 22. 1, all'emendamento n. 22. 2, all'emendamento n. 22. 6, all'emendamento n. 22. 3, all'emendamento n. 22. 8 e all'emendamento n. 22. 10. Per quanto riguarda gli emendamenti n. 22.5 e n. 22. 4, rispettivamente a firma del senatore Bonatti ed altri e del senatore Nencioni ed altri, debbo dire che la maggioranza della Commissione non ha alcuna difficoltà ad accettare che vengano tolte al primo comma (quartultimo rigo nel testo proposto dalla Commissione) le parole: « o privati », per cui il testo risultereb

be: « da altri enti pubblici o da Paesi esteri, e che, comunque, non siano titolari di redditi a qualsiasi titolo d'importo pari o superiore a lire 156 mila annue ». Saremmo quindi favorevoli a togliere le parole: « o privati » accogliendo così parzialmente i due emendamenti n. 22. 5 e n. 22. 4.

Per quanto riguarda, nell'emendamento n. 22. 5, la soppressione delle parole: « od assistenziali », considerate le implicazioni che questa soppressione comporta ai fini della legislazione che regola talune categorie (ciechi, civili, sordomuti eccetera) la cui normativa è stata prevista in forma diversa da questa, mi rimetto alle dichiarazioni che sulla richiesta farà il Governo.

Desidero, per debito di correttezza nei confronti della Commissione, dichiarare che al dodicesimo rigo del comma primo, sempre nel testo della Commissione, dopo l'espressione: « o prestazioni economiche e previdenziali » noi approvammo questo inciso: « con esclusione degli assegni familiari ». Quindi, a nome della Commissione, chiedo il ripristino di quest'espressione che è stata richiesta a titolo esemplificativo e che comunque era già implicita nel provvedimento, ma sulla quale non si vuole che si generino equivoci; quindi noi dovremmo dire al rigo dodicesimo: « o prestazioni economiche e previdenziali, con esclusione degli assegni familiari ».

Per quel che riguarda l'espressione « od assistenziali », nell'emendamento n. 22. 5, ho già dichiarato che mi rimetto al Governo. Per quanto riguarda l'altra espressione sempre dell'emendamento n. 22. 5: « o privati » ho già dichiarato che siamo favorevoli. Desidero infine far rilevare che mi sembra opportuno ciò che il senatore Nencioni ha detto a proposito del successivo comma, il terzo nel testo della Commissione, dove si dice, al quarto rigo: « ma d'importo inferiore a lire 156 mila annue, fatta eccezione del reddito dominicale della casa di abitazione ». La volontà della Commissione era quella di escludere dal computo delle rendite e dei redditi il reddito dominicale.

Quindi propongo, allo scopo di far corrispondere meglio il testo dell'articolo 22 allo spirito della deliberazione adottata dalla Commissione, che il riferimento all'eccezione del reddito dominicale della casa di abitazione, contenuto nell'attuale terzo comma, sia trasferito alla fine del primo comma.

P R E S I D E N T E . Senatore Ricci, la prego di formulare un preciso emendamento riguardante le modifiche da apportare al primo e al terzo comma dell'articolo 22.

Invito il Governo ad esprimere il parere.

B R O D O L I N I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Io concordo con le considerazioni svolte e con i giudizi espressi dal relatore circa tutti gli emendamento che sono stati qui illustrati.

Per quanto riguarda l'emendamento numero 22. 5, per il quale il relatore si è rimesso al mio giudizio, io accetto la soppressione delle parole: « o privati » mentre non sono in grado di accettare la soppressione delle parole: « od assistenziali ». Riferendomi alle osservazioni ed alle richieste, alle quali sono molto sensibile, relative ai pensionati di guerra, ricorderò che nel corso dell'esame di questo disegno di legge, soprattutto alla Camera dei deputati, il Governo ha cercato di dare testimonianza dei suo sentimenti di gratitudine e di ammirazione nei confronti di tutti coloro che hanno servito la Patria in circostanze di particolare difficoltà.

Tuttavia, non sono in grado di accettare gli emendamenti proposti per la spesa che essi comportano ed anche per alcune conseguenze che inevitabilmente si determinerebbero: si passerebbe per esempio dai mutilati e dagli invalidi di guerra ai mutilati ed invalidi del lavoro ad una serie di altre categorie e la dilatazione della spesa si accrescerebbe. Personalmente, mi riprometto di fare del mio meglio perchè in altre sede, in epoca non lontana, il problema possa essere riproposto e si possa in qualche modo risolvere quella che io stesso ritengo essere una questione alla quale presto o tardi il Parlamento dovrà cercare di dare una congrua ed onesta soluzione.

T R A B U C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* T R A B U C C H I . Leggendo l'articolo 22 nel testo della Commissione, accettato anche dal Ministro, vedo alcune cose che non riesco a comprendere; non riesco a capire cosa significhi dire che si esige che il coniuge non risulti inscritto nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi. Vorrei sapere se ci si deve limitare al coniuge o se si deve far riferimento a tutta la famiglia. Questo è il punto fondamentale della questione perchè una madre, supponiamo, che viva con i figli, i quali abbiano due milioni di reddito, mentre lei non ha niente, senz'altro prenderebbe la pensione. Penso che, anche se nella dizione ci si è limitati al coniuge, si debbano comprendere anche i conviventi entro il terzo grado. Faccio questa domanda perchè qui la precisione appare molto relativa. Domando anche al relatore se la facoltà di porre in pagamento le rate semestrali anticipate sia senza ripetizione in caso di morte. In questo caso converrebbe dire: « senza diritto a ripetizione in caso di morte » perchè, quando si pagano sei mesi anticipati — qui si tratta di 18.000 lire, quindi di poco — la Corte dei conti, in caso di morte, dopo quindici giorni impone che si faccia la ripetizione.

P R E S I D E N T E . Senatore Trabucchi, penso che il Governo potrà precisare tale questione. Non ritengo tuttavia, per quanto riguarda il suo primo rilievo, che vi possa essere un'interpretazione difforme da quella che la parola indica, se non si aggiunge altro. (*Interruzione del senatore Trabucchi*).

A B B I A T I G R E C O C A S O T T I D O L O R E S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A B B I A T I G R E C O C A S O T T I D O L O R E S . Anch'io vorrei fare una precisazione. Il nostro emendamento relativo all'esclusione delle parole: « od assistenziali » e « o privati » nasceva dalla preoccupazione, come è stato detto, che si intendessero per prestazioni assistenziali anche quei sussidi erogati per esempio dagli ECA o dai comuni o dalle provincie, magari anche con carattere continuativo, però condizionati alle possibilità di bilancio, quindi affidati alla discrezionalità degli enti erogatori. Questa precisazione era già stata fatta in Commissione e la Commissione si era trovata d'accordo nel ritenere che tali tipi di contributi e assistenze dovessero essere cumulabili con la pensione sociale. Vogliamo precisare che questa deve essere l'interpretazione, visto che non è stata esclusa la parola: « assistenziali », come noi chiedevamo.

P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro, vuole fare delle precisazioni sulla richiesta della senatrice Abbiati?

B R O D O L I N I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Accetto nello spirito e nella sostanza le considerazioni della senatrice Abbiati e se ho dovuto non accettare una parte del suo emendamento è perchè purtroppo il nostro ordinamento prevede allo stato attuale anche alcune erogazioni con carattere di continuità le quali tuttavia mantengono le qualificazioni di erogazioni assistenziali sia per gli enti che se ne occupano sia perchè la definizione è diventata in Italia una definizione corrente.

Ma sulla sostanza io sono d'accordo e se avrò il tempo di adoperarmi per una modificazione complessiva delle cose mi adopererò soprattutto perchè questo disegno di legge segni il salto da una politica della beneficienza e della carità a una politica di riconoscimento del diritto, soprattutto dei più bisognosi, a ricevere dallo Stato l'assistenza di cui hanno bisogno.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 22. 1 presentato dal senatore Robba e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Avverto che metterò in votazione per parti separate l'emendamento n. 22. 5, in quanto la seconda parte di detto emendamento — cioè quella relativa alla soppressione delle parole « o privati » — coincide con una parte dell'emendamento n. 22. 4 e dovrà essere votata unitamente ad essa.

Metto quindi ai voti la prima parte dell'emendamento n. 22. 5, presentato dal senatore Bonatti e da altri senatori, relativa alla soppressione delle parole: « od assistenziali ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvata.

Metto ai voti l'emendamento n. 22. 2 presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, identico all'emendamento n. 22. 6 presentato dal senatore Bonatti e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 22. 3 presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Avverto che l'emendamento n. 22. 4 sarà messo in votazione per parti separate.

Metto quindi ai voti la prima parte dell'emendamento n. 22. 4, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, relativa alla soppressione delle parole: « da altri enti pubblici ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvata.

Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento n. 22. 4, relativa alla soppressione delle parole: « o privati », identica alla seconda parte dell'emendamento n. 22. 5. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Metto ai voti l'emendamento n. 22. 8 presentato dai senatori Tolloy e Avezzano Comes, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 22. 10 presentato dal senatore Fermariello e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Signorello è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario*:

Sostituire il quinto comma con i seguenti:

« La domanda per ottenere la pensione è presentata all'Ente comunale di assistenza del Comune di residenza o a quello del Comune di domicilio abituale. In quest'ultimo caso, l'ECA istruisce d'ufficio la pratica per il tramite dell'ECA del Comune di residenza. Le domande corredate dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari, nonchè da una dichiarazione resa dal richiedente, su apposito modulo, dalle quali risulta l'esistenza dei prescritti requisiti, sono presentate dall'ECA alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale, nella cui circoscrizione territoriale è compreso il Comune di residenza degli interessati.

È fatto obbligo agli ECA di reperire gli aventi diritto e di assisterli in tutte le fasi della procedura prevista dal presente articolo ».

22. 9

P R E S I D E N T E . Il senatore Signorello ha facoltà di illustrare questo emendamento.

S I G N O R E L L O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, è stato giustamente osservato che l'articolo 22 del disegno di legge ora all'esame del Senato, istituendo la pensione sociale, rappresenta un primo avvio verso un sistema di sicurezza sociale. Lo

stesso onorevole Ministro, replicando or ora ad alcune osservazioni in merito ad emendamenti proposti, rilevava che le nuove norme sulle pensioni e sulla sicurezza sociale debbono costituire un salto di qualità; ciò vuol dire, onorevole Ministro, passare dalla beneficienza — non dall'assistenza che è una componente della sicurezza sociale — ad un sistema garantito di diritti in relazione all'articolo 38 della Costituzione. Ci avviamo, così, in un quadro armonico di sicurezza sociale, verso un'organica applicazione dei princìpi stessi sanciti dalla Costituzione.

Fatta tale premessa, ritengo opportuno sottoporre all'attenzione dell'Assemblea alcune considerazioni ed alcune osservazioni.

Nel caso specifico dell'articolo 22, non mi sembra si possa parlare di pensione in modo proprio. Sotto il profilo tecnico e giuridico, in generale, la pensione è un salario, una retribuzione differita nel tempo, ed è correlata ai contributi del lavoratore stesso. Nel caso della presente « pensione sociale », sappiamo che questa deve essere corrisposta ai cittadini ultrasessantacinquenni privi di reddito, senza riferimento ad alcuna sorta di contribuzione. Il titolo del diritto alla pensione sociale promana dalla norma sancita dall'articolo 38 della Costituzione, in virtù della quale « ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale ». Quindi, gli elementi costitutivi di questo diritto sono rappresentati dall'inabilità al lavoro e dalla mancanza dei mezzi necessari per vivere, non dall'età o da una precedente attività lavorativa. Dobbiamo, perciò, augurarci che l'assegno assistenziale concesso con il presente disegno di legge agli ultrasessantacinquenni possa successivamente essere esteso, con la gradualità resa indispensabile dalle risorse del reddito nazionale, a tutti i cittadini inabili e privi di reddito. È un obiettivo che i partiti politici si sono posti, che per la Democrazia cristiana, in cui milito, rappresenta un punto fondamentale e qualificante del suo programma; è un obiettivo per il cui conseguimento da anni si batte a tutti i livelli ed in ogni sede l'Associazione nazionale fra gli enti di assistenza.

Un'altra considerazione è opportuna: a chi deve far carico la pensione sociale o l'assegno sociale? Nel disegno di legge in esame è previsto che deve far carico al « fondo sociale » costituito presso l'INPS e che l'erogazione è affidata all'INPS. A questo proposito, è da tener presente che lo stesso piano quinquennale, nel fissare le linee fondamentali di un sistema di sicurezza sociale, indica nella sanità, nella previdenza e nell'assistenza sociale le tre componenti valide ed inscindibili. Nell'attuale ordinamento giuridico, queste componenti fanno capo, per così dire, a tre diversi dicasteri: la sanità al Ministero della sanità, la previdenza al Ministero del lavoro e della previdenza, l'assistenza sociale al Ministero dell'interno. L'attuale disegno di legge altera il sistema vigente, assegnando al settore previdenziale materia che appartiene all'assistenza. Segnalo tale situazione per ribadire l'esigenza di un più adeguato approfondimento della importante questione.

Ed ora alcune osservazioni.

L'emendamento, del quale sono presentatore, riguarda l'organo di competenza e di erogazione della pensione sociale per le implicazioni operative che tale scelta comporta.

Non entro nel merito dei problemi organizzativi che si porranno all'INPS per i nuovi compiti affidati. Mi preoccupo, invece, delle difficoltà che si potranno incontrare nella fase dell'istruzione delle domande, mi preoccupo delle difficoltà in cui verranno a trovarsi, per far valere il loro diritto, gli anziani, i minorati fisici e psichici. Chi si occupa di assistenza sa che una buona parte degli ultrasessantacinquenni è sola, senza aiuto, senza collaborazione. Si pone, quindi, il problema di facilitare ai cittadini beneficiari della legge l'acquisizione del diritto previsto.

Nel nostro ordinamento giuridico vi è un istituto abilitato a occuparsi di questa incombenza, ed è l'ente comunale di assistenza. L'emendamento, che mi sono onorato di presentare, affida agli ECA il compito dell'istruttoria degli atti indispensabili al riconoscimento della pensione sociale, senza con ciò alterare il sistema di erogazione previsto dal disegno di legge. Perchè non

qualificare gli ECA come organi tecnici e di consulenza al servizio dei cittadini, anche allo scopo di rendere realmente operante il beneficio con il reperimento degli aventi diritto? Gli ECA, in fondo, sono organi dell'amministrazione indiretta dello Stato, istituiti appunto per realizzare la pubblica assistenza sociale; sono enti retti da comitati democraticamente eletti e rappresentativi di tutte le forze politiche; non sono enti di beneficienza, ma organi di assistenza sociale. Se ha senso l'esaltazione della funzione, del ruolo degli enti locali, a cui spesso ci abbandoniamo, non ci si può dimenticare che gli ECA sono enti locali che, pur debitamente riformati e ristrutturati, sono destinati ad assolvere importanti funzioni, anche con la prossima attuazione dell'ordinamento regionale.

Non è da sottovalutare — e a questo proposito richiamo l'attenzione responsabile del Governo, della Commissione e degli onorevoli colleghi — che gli ECA, proprio in relazione all'evoluzione sociale del nostro Paese e, quindi, al superamento di talune forme assistenziali, stanno già da tempo operando autonomamente una ristrutturazione e una revisione degli interventi con l'introduzione delle tecniche operative, particolarmente quella del servizio sociale, e dispongono, pertanto, di personale adeguato e tecnicamente preparato.

L'emendamento proposto è in piena armonia, poi, con gli articoli 117 e 118 della Costituzione che, affidando alle regioni la competenza legislativa anche in materia di assistenza sociale, prevedono che le relative funzioni amministrative dovranno essere delegate agli enti locali, ed è in armonia con l'esperienza delle stesse regioni a statuto speciale, che affidano agli ECA l'istruzione delle pratiche per l'erogazione di assegni in favore di determinate categorie di cittadini non abbienti; in particolare, per l'erogazione dello stesso assegno mensile ai vecchi lavoratori, già deliberato, ad esempio, dalla regione Trentino-Alto Adige, dalla regione siciliana, eccetera.

Dunque, questo mio emendamento si inquadra nel vigente ordinamento giuridico, si collega all'esaltazione della funzione degli Enti locali, non prevede alcun aumento di spesa, non altera sostanzialmente il meccanismo del disegno di legge. Introduce solamente un correttivo che possa facilitare i beneficiari della pensione sociale. Per questi motivi, mi rivolgo a tutti i colleghi, al Governo, al relatore, affinchè vogliano approvare l'emendamento proposto.

T R A B U C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* T R A B U C C H I . Giustamente, io credo, il senatore Signorello ha toccato un argomento che per me è fondamentale: il modo cioè con cui si possa evitare che tutto il peso di queste istruttorie cada sull'Istituto della previdenza sociale; infatti noi sappiamo già che con questa legge, allo stato attuale, tale istituto sarà estremamente gravato di nuovo lavoro e dovrà assumere altro personale, e naturalmente prepararlo, prima di poter assolvere compiti che fino a questo momento non ha mai avuto, compiti cioè anche di indagine. Però credo che sarebbe opportuno — ed ecco perchè ho chiesto la parola — che il senatore Signorello modifi essere », ondel asciare la facoltatività delprimo rigo, la parola « è »con le parole « può essere »; onde lasciare la facoltatività della presentazione della domanda attraverso gi ECA. Io credo che questo sarebbe il sistema migliore, anche perchè l'Istituto della previdenza sociale non è in grado di verificare direttamente se una persona ha più o meno di 156.000 lire all'anno di reddito imponibile e quindi finirà col rivolgersi agli organi locali, ai sindaci, ai comuni o ai carabinieri, i quali tuttavia non sanno molte cose in argomento, perchè una valutazione economica è difficile da farsi.

Peraltro, anche se credo che quella degli ECA diventerà la strada principale, non vorrei che diventasse la strada esclusiva perchè, per esempio, per coloro che hanno appartenuto a determinate categorie di lavoratori la strada più semplice potrebbe anche essere quella dei vari patronati esistenti.

In ogni caso — ed è una delle mie solite piccole questioni — vorrei che nell'emendamento venisse soppresso l'inciso: « su apposito modulo »; non mi pare infatti opportuno che si arrivi adesso addirittura ad una delega per stabilire come devono essere questi moduli, pena la nullità. In definitiva, dunque, sono dell'avviso che si debba sopprimere questo inciso e che sia opportuno cercare di inserire nel provvedimento anche la possibilità della presentazione delle domande attraverso gli ECA.

P R E S I D E N T E . Senatore Signorello, accetta le modifiche proposte dal senatore Trabucchi all'emendamento n. 22. 9?

S I G N O R E L L O . Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione a esprimere il parere sull'emendamento in esame.

R I C C I , *relatore.* Onorevole Presidente, sono rammaricato che su questo argomento si sia discusso così a lungo; e vorrei pregare il collega Signorello di valutare la opportunità di ritirare questo emendamento. Nella sostanza osta una questione fondamentale, di principio. Anche se allo stato attuale 12.000 lire sono più un assegno che una pensione, confondere l'assegno, che è indicato in una legge previdenziale come pensione ai cittadini ultra sessantacinquenni, con una erogazione assistenziale ai poveri sicchè diventi la pensione dei poveri e che, in quanto tale deve essere trattata e portata avanti attraverso gli ECA, mi sembra una cosa estremamente antipatica.

Ed inoltre: le possibilità degli enti comunali di assistenza, cui si riferisce il collega Signorello, probabilmente riguardano gli ECA delle grandi città che dispongono di personale, di attrezzature ed eventualmente anche di servizi sociali; ma in tutti i piccoli comuni questo lavoro finirebbe con il gravare sul segretario comunale che ha contemporaneamente anche il compito di segretario dell'ECA o su qualche impiegato del comune il quale svolge anche servizi all'ECA, per i quali si richiederebbero ulteriori compensi mensili, a prescindere da tutte le altre considerazioni che possono essere fatte.

Vorrei invitare il collega a ritirare questo emendamento, con la preghiera al Governo e all'onorevole Ministro di accogliere lo spirito affinchè, nel riordinamento dell'assistenza pubblica e degli enti comunali di assistenza, si tenga conto anche di tali esigenze emerse dal dibattito. Il parere pertanto è contrario.

P R E S I D E N T E . Senatore Signorello, insiste sull'emendamento?

S I G N O R E L L O . Io avrei desiderato accogliere l'invito a ritirare l'emendamento al fine di non protrarre la discussione e di semplificare il nostro lavoro. Purtroppo, però, in considerazione della motivazione dell'egregio relatore, sono costretto a mantenerlo. Nel nostro Paese esistono ancora gli indigenti e non dobbiamo aver paura di riconoscerlo. Gli ECA non fanno, o non dovrebbero fare, beneficienza, come qualcuno intende, ma esplicano un'assistenza sociale in relazione all'articolo 38 della Costituzione. Dovranno, gli ECA, essere ristrutturati ed adeguati alla nuova realtà sociale: questo è indubbio, ma credo nella loro funzione sociale. È per questo che mantengo l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

B R O D O L I N I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Onorevole Presidente io debbo ringraziare l'onorevole relatore per aver anticipato il mio pensiero con molta precisione e con argomenti di cui penso la maggioranza dell'Assemblea non possa non condividere la fondatezza. Dirò che la istanza contenuta nell'emendamento del senatore Signorello è un'istanza già rappresentata in qualche altra circostanza e da altre personalità al Governo ed alla quale il Governo si è sempre sentito in dovere di rispondere in modo negativo. Io non amo, per mia natura, occuparmi molto dei conflitti di

competenza tra questo e quell'ente, questo e quel Ministero: quello che a me interessa è la sostanza.

Non escludo che in avvenire, nel quadro di una riforma e di una migliore precisazione dei compiti dei vari organismi, si possa anche affidare la responsabilità di procedere alla concessione della pensione sociale a qualche altro ente che non sia il Ministero del lavoro, per il quale io auspicherei un mutamento di denominazione che dovrebbe significare anche un mutamento dei compiti. Parlerei di un Ministero degli affari sociali il quale verrebbe ad includere tra le proprie competenze non soltanto quella della previdenza e dell'assistenza nei confronti dei lavoratori, ma quella della sicurezza sociale nei confronti di tutti i bisognosi nel nostro Paese.

In ogni caso, confiderò all'Assemblea che una delle ragioni di fondo per le quali, allo stato attuale, io considero inopportuna la proposta di affidare agli enti comunali di assistenza l'erogazione della pensione sociale consiste nel fatto che la nozione stessa di ente comunale di assistenza in gran parte d'Italia (e non dico nelle grandi città) è legata ad una opinione diffusasi tra la povera gente, per cui a questi enti dovrebbero essere demandati prevalentemente compiti di beneficienza e di carità. In qualche caso dirò che anche se gli enti comunali di assistenza cercano di far bene essi sollevano delle perplessità e delle proteste. Ho detto prima che uno degli aspetti caratterizzanti dell'attuale disegno di legge e della riforma che ci apprestiamo ad approvare è per me quello del salto da un sistema di beneficienza, di carità, tale da mortificare la personalità e la dignità del cittadino lavoratore, ad un sistema di diritti, per cui la stessa nostra vita democratica dovrebbe ricevere sollecitazioni e impulsi di carattere positivo. Ora mi pare che l'accoglimento di un emendamento di questa natura rischierebbe di compromettere, almeno in buona parte, la sostanza della riforma, e perciò sono costretto a domandare all'Assemblea di respingere l'emendamento stesso.

Naturalmente non escludo invece che per l'avvenire, nel quadro di una riforma complessiva delle competenze dei Ministeri e anche di quelle degli enti, si possa rivedere la questione, perchè a nessuno fa piacere vedere assommarsi una serie di compiti, in qualche caso contraddittori, in un medesimo istituto e in un medesimo ente.

T O R E L L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O R E L L I . A nome del Gruppo della Democrazia cristiana, dichiaro di aver preso atto del contenuto delle dichiarazioni del collega Signorello e dello spirito che ha dettato il suo intervento. Siamo lieti che questo suo intervento rimanga agli atti del Senato. Tuttavia il Gruppo della democrazia cristiana ritiene che questo argomento meriti un approfondimento in altra sede, e cioè nell'apposita sede (in un futuro che ci auguriamo prossimo) del riordinamento del funzionamento e delle competenze dell'ECA. Quindi noi aderiamo alle conclusioni del relatore e votiamo contro l'emendamento in esame.

B R A M B I L L A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R A M B I L L A . A nome del Gruppo comunista, dichiaro che voteremo contro questo emendamento per la stessa ragione che è stata esposta dal relatore con il quale concordiamo. Si tratta dell'avvio ad un aspetto particolare della sicurezza sociale nel nostro Paese che deve essere esaminato sotto il profilo puramente previdenziale e non sotto quello caritativo o assistenziale.

P R E S I D E N T E . Senatore Signorello, le chiedo nuovamente se insiste nel suo emendamento.

S I G N O R E L L O . Siccome non desidero alterare la sostanza del provvedimento,

nè a questo tende il mio emendamento, se c'è un impegno del Governo di portare avanti il problema della sicurezza sociale e del conseguente, idoneo collocamento dell'assistenza pubblica, ritiro il mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro, la prego di dare una risposta alle richieste del senatore Signorello.

B R O D O L I N I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Non c'è nessun impegno nè può essere sollecitato in questo caso da un emendamento, ma c'è il dovere del Governo di considerare il riordinamento di tutti gli enti e di tutti gli strumenti di cui dispone di modo che essi operino nella maniera più efficiente e più funzionale.

Da questo punto di vista posso dare a tutti delle assicurazioni.

S I G N O R E L L O . Preso atto delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro, ritiro l'emendamento n. 22. 9.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Pozzar e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario*:

Al settimo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: « o dal mese successivo a quello di compimento dell'età, qualora quest'ultima ipotesi si verifichi in data successiva a quella di entrata in vigore della legge ».

22. 11 POZZAR, CENGARLE, RICCI, DE VITO, COPPOLA, MANCINI

P R E S I D E N T E . Il senatore Pozzar ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* P O Z Z A R . Sarò molto breve, signor Presidente. L'emendamento n. 22. 11 vuole soltanto rendere più preciso e meno equivoco il testo attuale.

Infatti, l'attuale testo stabilisce che per coloro che presentino la domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge la pensione decorre dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Può succedere che entro il primo anno di applicazione presentino la domanda persone che compiono gli anni non al momento dell'entrata in vigore della legge o prima, ma successivamente, cioè cinque, sei, dieci mesi dopo.

Quindi si rende necessario inserire l'aggiunta « o dal mese successivo a quello di compimento dell'età, qualora quest'ultima ipotesi si verifichi in data successiva a quella di entrata in vigore della legge ».

È una precisazione necessaria.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

R I C C I , *relatore.* La Commissione è favorevole.

B R O D O L I N I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento n. 22. 11 presentato dal senatore Pozzar e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Bonatti e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario*:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Ai titolari della pensione sociale, prevista dai commi precedenti, è riconosciuto il diritto all'assistenza malattia prevista dalla legge 4 agosto 1955, n. 692 e successive modificazioni ».

22. 7 BONATTI, MAGNO, BRAMBILLA, DI PRISCO, ALBANI, NALDINI, MASCIALE, FILIPPA, LI VIGNI

P R E S I D E N T E . Il senatore Bonatti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B O N A T T I . Sarò molto breve, signor Presidente. Ci troviamo di fronte ad una categoria di cittadini che sono interessati a questo nostro emendamento. Tale categoria, a nostro avviso — se ne è parlato molto a lungo questa mattina — deve essere considerata tra le più povere.

Sono dei nullatenenti, cittadini cioè che non hanno alcun reddito. Se con la presente legge verrà corrisposto loro un sussidio di 12.000 lire, non ritiene il nostro Gruppo che tale corresponsione rappresenti un aiuto tangibile e tale da rappresentare una notevole prova di solidarietà?

Negando il diritto all'assistenza a questa categoria di poveri, si infrangerebbe un principio già sancito in quanto tutti i pensionati dell'INPS godono dell'assistenza. Questa nostra richiesta non contrasta con le enunciazioni formulate in occasione della presentazione del programma di sviluppo economico del nostro Paese da parte delle forze governative.

In quella circostanza veniva sostenuto che il programma stesso doveva assicurare l'assistenza malattia a tutti i cittadini. Allora perchè dopo questa affermazione, dopo questo impegno politico, oggi si rimette in discussione oltre il diritto, trattandosi di pensionati dell'INPS, l'opportunità di accordare l'assistenza infrangendo un principio di ordine sociale e umano?

Per queste ragioni noi chiediamo che sia approvato l'emendamento e che questa categoria, povera, anzi poverissima, non subisca ulteriori umiliazioni e non sia costretta a rivolgersi ai comuni per essere iscritta negli elenchi dei poveri, ma abbia, come tutti gli altri cittadini e pensionati dell'INPS, lo stesso trattamento. Compieremmo così, con l'approvazione dell'emendamento che vi proponiamo, un atto di giustizia e di solidarietà.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

R I C C I , *relatore*. La Commissione esprime parere contrario.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

B R O D O L I N I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevole Presidente, auguro a coloro che accumulano una serie di richieste di maggiore o minore fondamento di diventare in epoca non lontana membri di un Governo, anche perchè cercherò curiosamente di vedere in che modo riusciranno a reperire i mezzi che occorrerebbero per soddisfare le loro rivendicazioni.

Qui si tratta di una richiesta che comporterebbe una spesa di 100 miliardi che per il bilancio dello Stato sarebbe del tutto insopportabile. Devo perciò confermare il parere contrario del relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento n. 22. 7 presentato dal senatore Bonatti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Prima di procedere alla votazione dell'articolo 22, devo sottoporre all'Assemblea le seguenti modifiche proposte dalla Commissione: al primo comma, dopo le parole: « prestazioni economiche previdenziali », inserire le altre: « con esclusione degli assegni familiari »; alla fine del primo comma aggiungere il periodo: « Dal calcolo dei redditi è escluso il reddito dominicale della casa di abitazione » e conseguentemente al terzo comma sopprimere le parole: « fatta eccezione del reddito dominicale della casa di abitazione ». Metto ai voti le modifiche testè lette. Chi le approva è pregato di alzarsi.

Sono approvate.

Metto ai voti l'articolo 22 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 23. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

DELEGHE AL GOVERNO

Art. 23.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, anche con separati decreti, norme aventi valore di legge, per il riordinamento degli organi di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo i seguenti criteri direttivi e relativamente:

a) alla composizione e alle nomine degli organi, prevedendo che la nomina del presidente dell'Istituto debba avvenire sulla base di una terna di nomi proposta dal Consiglio di amministrazione; che del Consiglio di amministrazione siano chiamati a far parte, oltre il presidente dell'Istituto, 18 rappresentanti dei lavoratori dipendenti designati dalle Confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di cui uno dei dirigenti di azienda, 4 dei lavoratori autonomi, 9 dei datori di lavoro, 2 del personale dell'Istituto, i presidenti dell'INAIL e dell'INAM e tre funzionari dell'Amministrazione dello Stato, in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; che del Comitato esecutivo siano chiamati a far parte, oltre il presidente dell'Istituto e i due vice presidenti, 6 rappresentanti dei lavoratori dipendenti, 2 dei lavoratori autonomi, 2 dei datori di lavoro; che il Collegio sindacale, composto di cinque funzionari dell'Amministrazione dello Stato, eserciterà il controllo concomitante secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del codice civile; e che infine la nomina del direttore generale abbia luogo su proposta del Consiglio di amministrazione;

b) al decentramento amministrativo prevedendo il riordinamento dei Comitati provinciali con una composizione che rifletta proporzionalmente, per quanto riguarda le rappresentanze delle categorie, quella del Consiglio di amministrazione e affidandone la presidenza ad un membro eletto in seno al Comitato stesso. Del Comitato faranno parte il direttore della sede provinciale dell'INPS, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed un funzionario per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Al Comitato saranno demandati, oltre i compiti previsti dall'articolo 30 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827, la decisione, in prima istanza, dei ricorsi riguardanti le prestazioni a carico delle gestioni per le assicurazioni generali obbligatorie per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, contro la tubercolosi e contro la disoccupazione;

c) alla disciplina delle procedure dei ricorsi in relazione al decentramento previsto al punto *b*);

d) alla funzione di vigilanza e di controllo, esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da quello del tesoro, che deve estrinsecarsi, nel rispetto dell'autonomia dell'Istituto, secondo procedure ed entro limiti di tempo conciliabili con il regolare funzionamento dell'azione amministrativa. Nell'esercizio del potere di controllo sui bilanci sarà data facoltà ai Ministeri vigilanti di formulare rilievi motivati e di rinviare i bilanci a nuovo esame da parte del Consiglio di amministrazione, per le decisioni definitive. Saranno sottoposte alla approvazione dei Ministeri predetti le delibere concernenti i ruoli organici ed il trattamento economico e giuridico del personale, con esclusione di quelle recanti mere modalità di attuazione. Entro termini predeterminati dette deliberazioni dovranno essere approvate, ovvero restituite con motivati rilievi. In questa ultima ipotesi, i provvedimenti saranno comunque esecutivi qualora siano confermati con nuova deliberazione degli organi amministratori dell'Istituto, semprechè i rilievi mossi non attengano alla legittimità dell'atto. Eventuali situazioni di *deficit* nel bilancio dell'Ente, che riscuote contributi ed eroga prestazioni regolati per legge, non costituiscono motivo di irregolarità dei provvedimenti adottati. Sarà inoltre previsto che gli emolumenti

dovuti al presidente, ai vice presidenti e ai componenti del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei sindaci e degli altri organi collegiali, siano determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello del tesoro.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Brambilla e di altri senatori. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere di una Commissione parlamentare composta di nove senatori e nove deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere ».

23. 7 BRAMBILLA, DI PRISCO, MAGNO, FERMARIELLO, ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores, VIGNOLO, BONATTI, ALBANI, NALDINI, MASCIALE, FILIPPA, LI VIGNI

T O R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O R E L L I . Pregherei il collega Brambilla di tener presente che un emendamento uguale al suo è stato presentato da me e da altri colleghi sotto forma di articolo aggiuntivo da inserire dopo l'articolo 24 (n. 24. 0. 1). Chiederei al collega quindi se non ritenga opportuno ritirare il suo emendamento per aderire al mio, in quanto la Commissione chiesta da lui e anche da me dovrebbe dare il suo parere non solo sulle materie di cui all'articolo 23, ma anche sulle materie di cui all'articolo 24, perchè sia l'una che l'altra delega hanno connessione fra di loro per quanto riguarda il riordinamento. Chiederei quindi al collega Brambilla di ritirare il suo emendamento per aderirire al mio che verrà preso in esame dopo la votazione dell'articolo 24.

B R A M B I L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R A M B I L L A . Sono perfettamente d'accordo con il senatore Torelli. Quindi ritiro il mio emendamento n. 23. 7 ed aderisco all'emendamento n. 24. 0. 1.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 23. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 23-*bis*. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Art. 23-*bis*.

Per particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, al fine di un riordinamento dell'assetto previdenziale ed assistenziale di detti lavoratori, ferma restando l'applicazione delle norme di cui all'articolo 35 del testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni, ed all'articolo 35 della legge 21 luglio 1965, n. 903, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con gli altri Ministri competenti, sentite le organizzazioni sindacali interessate, è delegato ad emanare, anche con provvedimenti separati, norme intese:

a) alla eliminazione delle difformità e delle incertezze di applicazione delle disposizioni che configurano l'obbligo di dette categorie di lavoratori nelle varie forme di previdenza e di assistenza sociale;

b) ad uniformare, sulla base delle disposizioni del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955,

n. 797, la commisurazione dei contributi nelle varie forme di previdenza e di assistenza, salvo quanto previsto ai fini delle pensioni, tenendo conto anche dei settori di attività merceologiche promiscue;

c) ad istituzionalizzare, nella attuazione dell'articolo 35 della legge 21 luglio 1965, n. 903, un meccanismo di variazione delle retribuzioni imponibili ai fini delle pensioni in relazione alla anzianità di servizio dei singoli soci.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto quindi ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 24. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Art. 24.

A decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la gestione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è fusa con il Fondo per l'adeguamento delle pensioni che assume la denominazione di « Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti » al quale sono attribuite le attività, le passività e le riserve risultanti alla data stessa. Queste ultime saranno destinate ad incrementare le riserve del predetto Fondo pensioni.

A decorrere dalla stessa data i contributi base dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti affluiranno al Fondo pensioni.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge, per la costituzione e il funzionamento di un Comitato speciale per la gestione del Fondo medesimo, che sarà presieduto dal vice presidente dell'Istituto rappresentante dei lavoratori e composto di sei membri scelti dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno, di cui quattro tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e due tra i rappresentanti dei datori di lavoro, nonchè di un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro componenti del Consiglio. Al Comitato dovranno essere attribuiti i seguenti compiti:

a) predisporre i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione e deliberare sui regolamenti tecnici relativi alla stessa, decidere in secondo grado sui ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti avverso le decisioni dei Comitati provinciali;

b) vigilare sull'andamento della gestione, formulando proposte per assicurare l'equilibrio, nonchè vigilare sull'affluenza dei contributi e sull'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;

c) formulare proposte al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di contributi e prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la cui trasmissione sarà effettuata dal Consiglio di amministrazione con proprio parere motivato;

d) dare pareri al Comitato esecutivo sull'impiego dei fondi della gestione, nonchè su ogni altra questione di particolare interesse per la gestione del Fondo. Il parere sull'impiego dei fondi della gestione è obbligatorio.

Le norme di cui al precedente comma prevederanno, altresì, l'istituzione di un Collegio di sindaci, presieduto dal presidente del Collegio sindacale dell'Istituto e composto da due funzionari membri effettivi e uno supplente per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

Le funzioni dei sindaci saranno disciplinate in conformità delle norme previste dal-

l'articolo precedente per il Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il Governo della Repubblica è, altresì, delegato ad emanare, entro la stessa data, norme aventi valore di legge per attribuire ai Comitati di vigilanza delle gestioni speciali per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali il potere di decidere, in seconda istanza, i ricorsi in materia di prestazioni avverso le decisioni dei Comitati provinciali.

Entro la stessa data il Governo è delegato ad emanare norme aventi valore di legge per adeguare tutti i Comitati dei fondi speciali sostitutivi — integrativi — Casse e gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria agli stessi criteri di rappresentanza previsti per il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

Presidenza del Presidente FANFANI

T O R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O R E L L I . Desidero fare una dichiarazione sull'articolo 24. Ieri ho ritirato tutti gli emendamenti da me presentati sugli articoli 23 e 24; non intendo quindi proporre nessun altro emendamento, logicamente, dato il mio atteggiamento. Però mi permetto fare presente ai colleghi e richiamare alla loro attenzione per un attimo un elemento dell'articolo 24, laddove, alla lettera *a*), si dice che il comitato di gestione del fondo pensioni dovrà « decidere in secondo grado sui ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti avverso la decisioni dei Comitati provinciali ».

Io richiamo l'attenzione dei colleghi su questo punto che per me assume grandissima importanza. Il decentramento era voluto da tutto il Senato, cioè tutto il Senato ha sempre voluto che fossero decentrati l'esame e la decisione del ricorso. Difatti ciò è avvenuto, è stato previsto per i comitati provinciali. Come giudizio di seconda istanza non è stato previsto un nuovo organo. È stato previsto che tutti i ricorsi in seconda istanza vadano all'esame di questo comitato speciale del fondo pensioni.

Questo comitato speciale è composto da nove persone ed ha competenze importantissime, tra cui quella di « predisporre i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione e deliberare sui regolamenti tecnici relativi alla stessa, decidere in secondo grado sui ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti avverso le decisioni dei Comitati provinciali ». Esso delibera anche in materia finanziaria del fondo pensioni.

Su queste nove persone si addossa l'onere dell'esame di tutti i ricorsi presentati in tutta Italia in materia di decisione di secondo grado. Io mi domando se quel decentramento che tutti volevamo, quel decentramento che abbiamo operato in provincia non venga ad essere immediatamente annullato con l'accentramento previsto da questa norma. Direi che si tratta quasi di un accentramento definitivo da parte di questo comitato del fondo pensioni.

Ora io qui, nei miei emendamenti, prevedevo una sistematica diversa, una organizzazione, e avevo trovato adesioni si può dire in tutti i settori sul fatto che questo esame di secondo grado dovesse essere fatto non in maniera accentrata, perchè qui rimaniamo in definitiva nella situazione precedente, forse aggravata.

E allora io mi permetto di esprimere questa mia grave preoccupazione e pur senza presentare altri emendamenti voglio rivolgere l'invito a non fare dei passi indietro. Pertanto mi rivolgo al relatore e al Gover-

no per chiedere se non ritengano di fare loro qualche proposta su questa lettera *a*), laddove si dice che questo fondo pensioni dovrà decidere dei ricorsi in secondo grado, e aggiungere almeno il seguente concetto: qualora non si preveda di affidare tale facoltà decisionale a costituendi organi regionali. In questo modo resta aperta la porta ad una sistematica nuova, al fatto cioè che il Governo, nello studio di questa legge delegata, possa prevedere non una forma di accentramento come questa per i ricorsi di secondo grado ma anche la possibilità di decentrare effettivamente anche questi ricorsi ad altri comitati che abbiano una caratteristica regionale. Io ho espresso la mia gravissima preoccupazione che ieri risolvevo attraverso emendamenti e oggi risolvo con un appello al relatore e al Governo.

B R A M B I L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R A M B I L L A . Mi trovo completamente d'accordo con gli argomenti che qui sono stati esposti dal collega Torelli. Avendo fatto parte della Commissione senatoriale d'inchiesta sull'INPS con il senatore Torelli, posso dire che su queste questioni si sono avute possibilità di approfondimento e che le questioni da noi sollevate sono emerse in un modo abbastanza serio nelle conclusioni della stessa Commissione. Un effettivo decentramento deve effettuarsi tenendo conto in primo luogo della necessità di uno snellimento delle pratiche burocratiche, di un acceleramento della loro soluzione e demandando agli organi provinciali e regionali, eventualmente in seconda istanza, il compito di definire i ricorsi. Desideravo fare questa comunicazione perchè risulti a verbale e perchè quella Commissione parlamentare, che avrà il compito di elaborare questa materia nello stesso periodo nel quale vi lavorerà il Governo, tenga in dovuto conto questa esigenza.

D I P R I S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I P R I S C O . Anch'io concordo con quanto ha detto il collega Torelli. Vorrei però sottolineare che il punto di partenza dipende dalla volontà di ordine politico e amministrativo, da parte soprattutto dei dirigenti INPS, che si vuol attribuire ai comitati provinciali: volontà cioè di orientamento favorevole rispetto alle pratiche che gli assistiti fanno e non di perseguitarli ancora con quella fiscalità denunciata proprio nel corso della Commissione d'inchiesta, e che tutti abbiamo constatato di persona quale essa sia. Se c'è questo orientamento indubbiamente i comitati provinciali affronteranno in prima istanza i ricorsi e potranno smaltirli nella quasi totalità lasciando la possibilità di ricorrere soltanto in pochi casi; se invece si continuerà con i sistemi che abbiamo registrato finora e dei quali i patronati sottolineano il perdurare, ogni volta che vanno a confronto anche con le organizzazioni sindacali e queste a loro volta col Ministero del lavoro, allora le cose si aggraveranno. Comunque io credo che l'appello fatto dal senatore Torelli abbia una sua validità e anche in previsione della costituzione della regione mi pare che in seconda istanza dobbiamo fin da ora auspicare che questo organismo regionale possa costituirsi.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere.

R I C C I , *relatore*. Onorevole Presidente, in relazione alle cose dette e alla richiesta del senatore Torelli, sono perfettamente d'accordo sull'opportunità di chiedere al Governo che valuti la possibilità di costituire un comitato regionale di secondo grado in modo che non venga frustrato il principio del decentramento anche se — rispondendo al senatore Di Prisco — una composizione, strutturata così come previsto dalla legge, del comitato provinciale e quindi del comitato regionale dovrebbe in qualche misura rendere meno numerosi i ricorsi in secondo grado.

Quindi propongo che al punto *a*) del terzo comma dell'articolo 24 siano inserite, dopo le parole: « in secondo grado », le altre:

« qualora non si provveda ad affidare tale facoltà decisionale a costituendi organi regionali ».

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento proposto dal relatore.

B R O D O L I N I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Il Governo concorda con il relatore e si ripromette di tenere nella massima considerazione le proposte del senatore Torelli.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento presentato dal relatore tendente ad inserire al terzo comma, lettera *a*), dopo le parole: « decidere in secondo grado », le altre: « qualora non si provveda ad affidare tale facoltà decisionale a costituendi organi regionali ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 24 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Torelli e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo al quale ha dichiarato di aderire anche il senatore Brambilla. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

Art. ....

«Le deleghe affidate al Governo dagli articoli 23 e 24 della presente legge saranno esercitate sentito il parere di una Commissione parlamentare, composta da nove senatori e nove deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Camere ».

24. 0. 1 TORELLI, BUZIO, VARALDO, BERMANI, DALVIT, BELOTTI, GIRAUDO

P R E S I D E N T E . Questo emendamento propone di disciplinare l'esercizio delle deleghe. Poichè in questo momento è stata annunciata la presentazione di un emendamento n. 25. 3 in materia di deleghe sostitutivo del testo dell'articolo 25, contestualmente al ritiro, da parte dei rispettivi proponenti, dell'emendamento n. 25. 1, presentato dal senatore Fermariello e da altri senatori, e dell'emendamento n. 25. 2, presentato dal Governo, domando se l'emendamento numero 24. 0. 1 debba riguardare unicamente le deleghe contemplate negli articoli 23 e 24, oppure anche quella prevista nell'emendamento n. 25. 3, sostitutivo dell'intero articolo 25.

B R A M B I L L A . L'emendamento numero 24. 0. 1 riguarda solo le deleghe di cui agli articoli 23 e 24.

T O R E L L I . Anche a mio parere l'emendamento n. 24. 0. 1 deve essere riferito solo agli articoli 23 e 24.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento n. 24. 0. 1.

R I C C I , *relatore.* La Commissione è favorevole.

B R O D O L I N I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 24. 0. 1 presentato dal senatore Torelli e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 25. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Art. 25.

Il Governo è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1970 — sentite le organizzazio-

ni sindacali dei lavoratori agricoli — norme recanti modifiche al decreto-legge 21 gennaio 1956, n. 23, relativo al sussidio di disoccupazione in agricoltura.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti sostitutivi, il primo, n. 25. 1, dal senatore Fermariello e da altri senatori e il secondo, numero 25. 2, dal Governo. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il Governo è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1970 — sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli — norme recanti modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, numero 1323 ed al decreto-legge 21 gennaio 1956, n. 23, riguardanti l'indennità di disoccupazione in agricoltura, in base ai seguenti criteri:

a) estensione del diritto alla indennità ai lavoratori agricoli con qualifica di eccezionale;

b) revisione dei requisiti assicurativi e contributivi stabiliti per il diritto alla indennità, sovrattutto per uniformare l'anno di contribuzione a quello stabilito per il diritto alla pensione ed all'assistenza tubercolare;

c) elevazione della durata massima del periodo indennizzabile in analogia alla situazione esistente nei settori non agricoli;

d) riduzione del limite di occupazione nell'anno per il quale è richiesta l'indennità di disoccupazione ».

25. 1 FERMARIELLO, BRAMBILLA, ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores, VIGNOLO, BONATTI, DI PRISCO, ALBANI, PALAZZESCHI, NALDINI, MASCIALE, FILIPPA, LI VIGNI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1970 — sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli — norme recanti modifiche al decreto-legge 21 gennaio 1956, n. 23, relativo al sussidio di disoccupazione dei lavoratori agricoli in modo da armonizzarne e coordinarne la disciplina a quella in vigore per i lavoratori dipendenti degli altri settori produttivi ed a raccogliere le norme in testo unico, coordinato ed integrando, qualora occorra, le norme relative all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria con quelle della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, ivi compresi i regimi riferentisi a particolari categorie di lavoratori, al fine di facilitare un armonico sviluppo di tutta la legislazione riguardante la previdenza e l'assistenza dei lavoratori in caso di disoccupazione totale o parziale ed in collegamento organico e funzionale fra le gestioni interessate ».

25. 2 IL GOVERNO

P R E S I D E N T E . Come ho poc'anzi annunziato, questi due emendamenti debbono intendersi ritirati. In loro sostituzione è stato presentato per accordo unitario un altro emendamento da parte del senatore Cengarle e di altri senatori. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Sostituire l'articolo 25 con il seguente:

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1970 — sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli — norme recanti modifiche al decreto-legge 31 gennaio 1956, n. 23, relativo al sussidio di disoccupazione dei lavoratori agricoli in modo da armonizzarne e coordinarne la disciplina a quella in vigore per i lavoratori dipendenti degli altri settori produttivi ed a raccogliere le norme in testo unico, coordinando ed integrando, qualora occorra, le norme relative all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria con quelle della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, ivi compresi i regimi riferentisi a particolari categorie di lavoratori, al fine di facilitare un armonico sviluppo di tutta la legislazione riguardante la previdenza e l'assistenza dei la-

voratori in caso di disoccupazione totale o parziale ed un collegamento organico e funzionale fra le gestioni interessate.

Con lo stesso provvedimento delegato si dovrà altresì prevedere che quando nel biennio utile il lavoratore agricolo sia stato iscritto negli elenchi nominativi, anche per un solo anno, per un numero di giornate non superiore ad 89, il requisito dell'anno di contribuzione nel biennio per avere diritto all'indennità di disoccupazione si intende raggiunto ove l'interessato possa far valere complessivamente nel biennio suddetto almeno 102 contributi giornalieri. Verrà inoltre considerata l'eventualità del prolungamento della durata della indennità in armonia con il trattamento previsto per i lavoratori dipendenti dei settori produttivi non agricoli ».

25. 3 CENGARLE, MAGNO, MANCINI, DI PRISCO, POZZAR, FERMARIELLO, BERMANI, ALBANI

P R E S I D E N T E . Il senatore Cengarle ha facoltà di illustrare questo emendamento.

C E N G A R L E . Per l'illustrazione mi rimetto al testo scritto, sottolineando il fatto che questo emendamento sostitutivo dell'articolo tiene conto delle varie esigenze che in quest'Aula sono state espresse, e preciso che per quanto riguarda la copertura si è accertato che essa esiste.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

R I C C I , *relatore*. Sono favorevole, onorevole Presidente, perchè, come ho anche detto nella mia relazione al disegno di legge, vi erano motivi di dubbio sulla costituzionalità della delega qualora non fossero stati fissati i princìpi e i criteri che con questo emendamento si intendono introdurre.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

T E D E S C H I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

M A G N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* M A G N O . Il Gruppo comunista voterà a favore di questo emendamento, che è il frutto di un accordo raggiunto tra tutti i Gruppi, perchè esso consente di andare incontro, sia pure in una certa misura ed entro certi limiti, ad una aspettativa molto viva dei lavoratori agricoli italiani.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 25. 3, sostitutivo dell'articolo 25, presentato dal senatore Cengarle e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 26. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Art. 26.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1970 norme intese a stabilire per i mezzadri e coloni la facoltà di reinserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti in base ai seguenti criteri:

a) determinazione della base di calcolo dei contributi e delle prestazioni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste, sentite le organizzazioni di categoria a carattere nazionale piu rappresentative, con riferimento a classi di reddito convenzionali;

b) determinazione dell'aliquota contributiva a carico dei lavoratori assicurati nella stessa misura in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;

c) utilizzazione dei periodi di contribuzione nella gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria anzidetta;

d) liquidazione della pensione con il sistema del pro-rata in relazione ai periodi di iscrizione e contribuzione in ciascuna delle due gestioni con applicazione delle norme in vigore nelle gestioni medesime.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto quindi ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori De Marzi ed altri è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

Art. ....

« Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con gli altri Ministri competenti, sentite preventivamente le organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi più rappresentantive a carattere nazionale, è delegato ad emanare norme intese a:

a) realizzare la parificazione dei trattamenti minimi di pensione a favore dei lavoratori autonomi e dei loro familiari coadiuvanti a quelli previsti per i lavoratori dipendenti, al raggiungimento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dalle norme generali che regolano l'assicurazione obbligatoria comune;

b) consentire agli assicurati l'accesso a classi di contribuzione superiori a quella unica attualmente prevista per consentire il raggiungimento di più elevate ed adeguate pensioni contributive ».

26. 0. 1 DE MARZI, DE VITO, BISORI, TANGA

P R E S I D E N T E . Il senatore De Marzi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

D E M A R Z I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento meriterebbe una lunga esposizione per l'importanza che esso ha; ma proprio per agevolare la speranza che ho di vederlo approvato sarò brevissimo, poichè con questo credo di ottenere un maggiore consenso dall'Assemblea.

Durante la discussione generale, quando si è svolto il dibattito sugli ordini del giorno, io ho ritirato i tre punti non accolti completamente dal Governo (li aveva accettati solo come raccomandazione) proprio per non compromettere l'approvazione di questo emendamento. L'emendamento da me proposto, diverso da quello presentato dall'opposizione che riguarda stranamente soltanto alcune categorie, si riferisce a tutte le categorie dei lavoratori autonomi e quindi a tutto il mondo del lavoro autonomo.

Non capisco come le opposizioni, per gli emendamenti che vengono dopo il mio abbiano invece voluto fare una certa discriminazione tra commercianti, artigiani, coltivatori diretti. In questo modo, oltre ad avere addirittura una differenziazione tra le pensioni minime dei lavoratori dipendenti e quelle dei lavoratori autonomi, avremo anche una differenziazione tra gli stessi lavoratori autonomi!

Ho ritenuto che il problema dovesse essere affrontato in forma globale per tutto il mondo dei lavoratori autonomi poichè un Paese che dimentichi o trascuri l'aspetto della difesa del mondo del lavoro autonomo è destinato a diminuire anche la difesa della libertà e della propria civiltà. Il mondo dei lavoratori autonomi è uno di quelli che dà più garanzia e sicurezza della difesa della libertà nella forma più spontanea e genuina.

Vorrei sottolineare che questo emendamento di delega è nel contesto di tante altre norme egualmente delegate per tutto il resto del mondo del lavoro. Abbiamo approvato pochi minuti fa le norme delegate proprio per i lavoratori agricoli e ci sono altre deleghe al Governo. Capisco che sarebbe difficile accettarlo se avessimo chiesto immediatamente la equiparazione delle pensioni dei lavoratori autonomi e quelle dei lavoratori dipendenti, ma è un problema che de-

leghiamo al Governo nel quadro delle future possibilità.

Abbiamo previsto la possibilità che gli stessi interessati, a loro spese, sulla loro gestione possano passare in una categoria superiore senza con questo gravare di oneri altri settori.

Attualmente loro hanno la pensione in un'unica categoria, la terza, e se vogliono passare ad una categoria superiore non hanno questa possibilità. Quindi, mentre approviamo questa legge che dà grandi speranze e che apre il mondo dei lavoratori dipendenti alla prospettiva di arrivare presto all'80 per cento della pensione in base all'ultimo salario, in questo settore dei lavoratori autonomi questa speranza non c'è. Per questo l'emendamento mette invece il Governo in condizione, tra le varie deleghe, di discutere anche di questa realtà affinchè il mondo del lavoro autonomo possa avvicinarsi di più a quello degli altri lavoratori e possa spontaneamente, secondo una propria scelta, aumentare le proprie pensioni.

Il Governo, durante queste discussioni, ha presentato un suo emendamento e ciò ha costituito uno sforzo per venire incontro a questi lavoratori, però chi conosce questa materia, chi conosce la situazione delle pensioni volontarie sa che questa offerta governativa è solo una speranza: è come dare un fiore a chi ha fame. Colui che riceve il fiore non può lamentarsi, ma esso non risolve il suo problema.

P R E S I D E N T E . Senza allusione all'ora in cui lei parla!

D E M A R Z I . È forse in relazione, anche perchè c'è chi ha fretta per questa ragione! Io mi permetto di insistere nella votazione di questo emendamento facendo presente ai colleghi della maggioranza che se mi dovessi trovare nelle condizioni in cui si è trovato il mio collega Signorello io non potrei ritirare tale emendamento, in quanto ciò non servirebbe a niente poichè sono convinto che altri lo farebbero proprio.

Ritengo in coscienza che non succeda niente dal punto di vista dell'economia finanziaria della legge perchè la delega al Governo non presuppone che noi dobbiamo trovare oggi i mezzi finanziari per risolvere il problema. Proprio per la preoccupazione del futuro, in considerazione delle varie deleghe che diamo al Governo, affermo che se non viene approvato questo emendamento nel contesto della legge, quando saranno presi in esame i punti ancora in sospeso in materia pensionistica, la categoria dei lavoratori autonomi (costituita da oltre 3 milioni e mezzo di titolari) con i familiari interessati tutti (oltre 10 milioni di assistiti) non potranno essere soddisfatti e possono vedere aggravata la situazione.

Vorrei, a conclusione del mio breve intervento dettato dal cuore e da senso di responsabilità, che il 1° maggio, che sarà la festa del mondo del lavoro, quando vedremo certamente la promulgazione ufficiale della legge su cui stiamo lavorando, sia veramente una festa di tutti i lavoratori italiani senza distinzione alcuna : come vuole la Costituzione e la nostra coscienza.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

R I C C I , *relatore*. Signor Presidente, vorrei pregarla di far prima illustrare anche gli altri emendamenti riguardanti la stessa materia, dal momento che la finalità è sempre la stessa. Potremo quindi esprimere un parere globale alla fine delle illustrazioni.

P R E S I D E N T E . D'accordo. Si dia allora lettura dell'emendamento presentato dal Governo.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

Art. . . .

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1970, anche con separati provvedimenti e sentito il parere delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, norme aventi forza di legge intese ad istituire per i lavoratori autonomi, mediante apporti contributivi volontari, forme inte-

grative di pensione, da affidarsi in gestione all'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

26. 0. 5 IL GOVERNO

P R E S I D E N T E . L'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di illustrare questo emendamento.

T E D E S C H I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Onorevoli colleghi, direi che l'emendamento presentato dal Governo si illustra da sè. Esso vuole andare incontro alle esigenze che sono state prospettate dai lavoratori autonomi, intese a migliorare il loro trattamento pensionistico, sia pure sulla base di rapporti contributivi volontari; questa è la formula al di là della quale il Governo, in questa fase, non ritiene di poter andare.

Il Governo vuole sottolineare che, mentre all'inizio la norma sembrava dovesse limitarsi soltanto agli artigiani, con la formulazione proposta vengono compresi tutti i lavoratori autonomi, sia coltivatori diretti, sia artigiani, sia addetti alle lavorazioni di carattere commerciale. Pertanto il Governo raccomanda al Senato l'accoglimento del suo emendamento che — diciamo così — vorrebbe essere assorbente delle varie proposte che in proposito sono state presentate dalle varie parti politiche.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Mammucari e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Dopo l'articolo 26, *inserire il seguente*:

Art. ...

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1970 norme intese a stabilire che:

a) il diritto alla pensione di vecchiaia a carico della Gestione speciale per gli esercenti attività commerciale si consegue al compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° anno di età per le donne;

b) i trattamenti minimi di pensione spettanti ai titolari di pensione a carico della medesima Gestione speciale sono liquidati in misura pari a quella dei trattamenti minimi a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ».

26. 0. 2 MAMMUCARI, ADAMOLI, MORANINO, FERMARIELLO, ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores, BONATTI, VIGNOLO, DI PRISCO, ALBANI, MAGNO, CIPOLLA, COMPAGNONI, BENEDETTI, BRAMBILLA, NALDINI, MASCIALE, FILIPPA, LI VIGNI

P R E S I D E N T E . Il senatore Mammucari ha facoltà di illustrare questo emendamento.

M A M M U C A R I . Dichiaro subito che siamo contrari all'emendamento presentato dal Governo e non prendiamo in considerazione l'emendamento presentato dal collega De Marzi. Siamo contrari all'emendamento del Governo per una ragione ovvia. Questo disegno di legge, già approvato alla Camera, dovrebbe mirare, se non erro, a portare avanti la battaglia per arrivare al principio della sicurezza sociale. Quando invece si introduce il principio di una specie di regalìa, che verrebbe fatta ai lavoratori autonomi, nel senso che costoro possono migliorare il loro trattamento pensionistico attraverso contribuzioni volontarie, questo mi sembra non solo disattendere le attese dei lavoratori autonomi, ma anche prenderli in giro.

Noi facciamo presente che oggi chi vuole realizzare l'assicurazione attraverso contributi volontari può farlo anche ricorrendo ad accordi con istituti assicurativi. L'INA per esempio realizza oggi operazioni che consentono a coloro che vogliono assicurarsi un trattamento pensionistico di conseguire, al termine della loro attività lavorativa, un trattamento pensionistico superiore a quello offerto dall'INPS.

Noi riteniamo che debba essere unificato il trattamento pensionistico per tutti i lavoratori, sia dipendenti che autonomi, in base

al principio della sicurezza sociale, tenendo, però, conto delle diverse possibilità di contribuzione da parte delle diverse categorie di lavoratori. L'emendamento del Governo, al contrario, non è consono a questo principio, perchè nella pratica lascia alla libertà dei singoli la possibilità di poter migliorare il trattamento pensionistico e non dà modo al Governo di poter dimostrare il suo interessamento nei confronti di categorie che per il trattamento pensionistico — non parliamo poi di quello di malattia — sono le peggio trattate.

Per quanto ha riferimento in maniera particolare ai commercianti voglio far presente che si tratta di un complesso di 800.000 famiglie, che non si trovano tutte nelle stesse condizioni. L'emendamento del Governo potrebbe forse essere favorevole agli strati superiori di questa categoria, ma non certamente alla schiacciante maggioranza dei negozianti.

La distribuzione stessa delle famiglie dei negozianti sta ad indicare qual è la povertà attuale di questa categoria: infatti, degli 800.000 negozianti, 364.000 operano nel Nord, 151.000 nell'Italia centrale e circa 280.000 nell'Italia meridionale. Questi dati indicano perchè è necessario venire incontro alle esigenze della categoria, tenendo presenti anche le condizioni nelle quali essa opera.

Con lo sviluppo dei supermarket vi è una situazione sempre più difficile per gli esercenti di attività commerciali e da parte di essi, specie nelle zone più povere, vi è l'obbligo di realizzare le vendite a credito, cosa che non fanno certamente nè i grandissimi negozianti, nè i supermarket. Vi è, poi, difficoltà di credito; vi è un onere fiscale molto ingente. Questi fattori dimostrano il loro peso nello sviluppo dei fallimenti.

Tale situazione avrebbe dovuto indurre il Governo a prendere in considerazione le richieste più volte avanzate dalla categoria di avere delle condizioni per il trattamento pensionistico analoghe, se non identiche, a quelle dei lavoratori dipendenti. Il Governo ha dichiarato più volte, almeno nella Commissione industria, che è necessario venire incontro alle sollecitazioni della categoria degli esercenti, nel senso che essa deve essere difesa e tutelata.

Nella pratica l'attività reale che il Governo svolge — lo dimostra anche in questa occasione — contrasta con le affermazioni: lo abbiamo visto quando si è trattato del problema delle locazioni, quando si è trattato del problema della fiscalizzazione degli oneri sociali, quando si è trattato della linea del Governo in merito alla riduzione della tariffa dell'energia elettrica ed ogni qual volta l'Esecutivo deve affrontare in modo concreto la questione degli esercenti.

Se si vuole realizzare un'operazione favorevole a questa categoria, è necessario che il Governo riveda il suo atteggiamento, almeno nel campo del trattamento pensionistico. È necessario cioè che il Governo, aderendo al principio della sicurezza sociale, venga incontro agli esercenti in due direzioni: la prima nel senso di parificare l'età pensionabile, portandola dai 65 anni per gli uomini e dai 60 per le donne a 60 anni per gli uomini e 55 per le donne. Vorrei far presente che gli anni lavorativi degli esercenti sono di gran lunga superiori ai 40: in media arrivano ai 45-50. Non si comprende per quale ragione nella Repubblica italiana si debba avere un trattamento così diverso, almeno per quanto riguarda l'età pensionabile, tra una categoria di cittadini e la maggior parte delle altre categorie dei cittadini.

Chiediamo, perciò, nel nostro emendamento, se si vuole andare incontro alla categoria, che l'età pensionabile sia abbassata a 60 anni per gli uomini e a 55 per le donne, come avviene per i lavoratori non autonomi.

Seconda richiesta: fare in modo che almeno il trattamento dei minimi di pensione sia ragguagliato al trattamento dei lavoratori dipendenti: cioè 23.000 lire per 60 anni e 25.000 per 65 anni. Insieme all'abbassamento dell'età pensionistica si vuole realizzare l'adeguamento del trattamento dei minimi di pensione dei negozianti alla categoria dei lavoratori dipendenti. Si tratta di portare gli esercenti al livello della schiacciante maggioranza dei lavoratori italiani, che godono del diritto a pensione a quella determinata età e

che hanno diritto a un minimo di pensione non inferiore a 23 e a 25 mila lire.

Altra questione è quella relativa alla possibilità di realizzare un trattamento pensionistico che tenga conto non solo degli anni della contribuzione, ma possibilmente anche di un reddito medio, direi forfettizzato, in modo che gli esercenti, quando sono arrivati all'età di 60 anni per gli uomini, noi diciamo, e di 55 anni per le donne, non debbano continuare ad andare in pensione con 18.000 lire al mese.

Queste le ragioni per le quali respingiamo l'emendamento proposto dal Governo ed insistiamo sull'emendamento da noi presentato, almeno per la categoria degli esercenti, nel senso cioè di ottenere l'abbassamento del limite di età a 60 e a 55 anni rispettivamente per gli uomini e per le donne, il trattamento minimo di 23 e 25 mila lire e la possibilità di avere un trattamento pensionistico che non sia solo il trattamento minimo.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Palazzeschi e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Dopo l'articolo 26, *inserire il seguente*:

Art. ...

« Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con gli altri Ministri competenti, sentite preventivamente le Organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale, è delegato ad emanare norme intese a:

a) realizzare la parificazione dei trattamenti minimi di pensione a favore degli artigiani e dei loro familiari coadiuvanti a quelli previsti per i lavori dipendenti, al raggiungimento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dalle norme generali che regolano l'assicurazione obbligatoria comune;

b) determinare, per quanto concerne la pensione di vecchiaia, la riduzione dei vigenti limiti dell'età pensionabile;

c) consentire agli assicurati l'accesso a classi di contribuzioni superiori a quella unica attualmente prevista per consentire il raggiungimento di più elevate ed adeguate pensioni contributive ».

26. 0. 3 PALAZZESCHI, ADAMOLI, MAGNO, VIGNOLO, BRAMBILLA, BONATTI, FERMARIELLO, ALBANI

P R E S I D E N T E . Il senatore Palazzeschi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

P A L A Z Z E S C H I . Signor Presidente, non trovo le parole adatte per manifestare la mia posizione critica nei confronti del Governo che ha presentato l'emendamento su questa materia. Ci troviamo di fronte ad un'altra « perla » nel campo del costume; il Governo, intransigente quando si tratta di peggiorare le condizioni dei lavoratori, come è stato intransigente per quanto riguardava la materia dei cumuli, diventa invece smemorato non appena si tratta di mantenere determinati impegni da esso assunti a favore dei lavoratori artigiani. Che il Governo avesse assunto determinati impegni di fronte alle varie organizzazioni degli artigiani è fatto da tutti risaputo; non è un segreto per nessuno. Erano stati impegni precisi e che io brevemente ricorderò, anche senza soffermarmi sulla sostanza dell'emendamento, perchè la formulazione si commenta da sè, tanto è precisa e tanto è inerente a questo impegno.

Invece che cosa offre il Governo? Dice che chi ha quattrini da spendere può farsi una assicurazione privata: più ne mette da parte e meglio si troverà quando li avrà depositati. Cioè, mentre i lavoratori artigiani cercano di entrare nel sistema delle pensioni obbligatorie, il Governo li porta al di fuori di questo orientamento e li indirizza verso un sistema di assicurazione privata.

Voglio ricordare, senza fare considerazioni particolari sulla legittimità, e sui meriti di queste categorie, che l'emendamento da noi presentato (e questo voglio sottolinearlo)

era stato formulato unitariamente da tutte le organizzazioni sindacali di categoria. Si tenga anche presente che queste lo avevano steso dopo un incontro con il Ministro del lavoro, onorevole Brodolini, presente anche il Sottosegretario all'artigianato, onorevole Emanuela Savio, il 28 marzo scorso, dopo cioè che il Ministro aveva assunto un preciso impegno nei confronti di queste categorie.

Questo impegno poi è stato confermato dal ministro Brodolini nella sua replica alla Camera il 29 marzo ultimo scorso e riconfermato in vari altri contatti che vi sono stati — anzi vorrei dire che fino all'ultimo momento (ieri mattina) le varie categorie hanno avuto nuovi contatti con tutti i Gruppi parlamentari del Senato — e tutti i Gruppi, compresi quelli facenti parte della maggioranza governativa, hanno riconfermato l'impegno succitato; anzi, dirò di più, si era sentito addirittura dire che lo stesso presentatore dell'emendamento n. 26. 0. 1, senatore De Marzi, avrebbe ritirato il suo emendamento e avrebbe aderito al nostro. Invece che cosa succede? Succede che poi il Governo e la maggioranza, onorevole De Marzi compreso, così platealmente vengono meno agli impegni presi e agli interessi legittimi ed elementari degli artigiani da essi stessi riconosciuti. Come si può dunque riporre fiducia in questa maggioranza, in questo Governo?

Io prego vivamente la maggioranza e il Governo di riflettere su tutto questo e ritirare il loro emendamento. Per quanto riguarda noi insistiamo per la votazione del nostro.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Fermariello e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Dopo l'articolo 26, *inserire il seguente*:

Art. ...

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1970 norme intese a stabilire che:

a) il diritto alla pensione di vecchiaia a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti si consegue al compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° anno di età per le donne;

b) i trattamenti minimi di pensione spettanti ai titolari di pensione a carico della medesima gestione speciale sono liquidati in misura pari a quella dei trattamenti minimi a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ».

26. 0. 4 FERMARIELLO, MAMMUCARI, PALAZZESCHI, VIGNOLO, POERIO, MAGNO, PEGORARO

P R E S I D E N T E . Il senatore Pegoraro ha facoltà di illustrare questo emendamento.

P E G O R A R O . Onorevole Presidente, illustro brevissimamente l'emendamento che riguarda i coltivatori diretti perchè considerazioni analoghe a quelle che io farò sono state fatte dai colleghi che mi hanno preceduto per quanto riguarda i commercianti e gli artigiani.

Osservo che anche i coltivatori diretti si trovano in una situazione di inferiorità rispetto alle altre categorie di lavoratori dipendenti e ciò particolarmente per quanto riguarda i trattamenti minimi di pensione e i limiti di età per le pensioni di vecchiaa.

Ciò rappresenta, senza dubbio, una grave ingiustizia. Io osservo anche che ciò ha gravi ripercussioni sulla stessa situazione aziendale. Si lamenta da tutte le parti che soprattutto i giovani fuggono dalle campagne; ebbene, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, come può un giovane rimanere nella azienda, pensare di farsi una famiglia quando poi non ha la garanzia che potrà avere non dico una situazione privilegiata, ma almeno la stessa situazione che hanno gli altri lavoratori dipendenti?

Come è già stato detto poi dalla mia parte, il problema non viene minimamente risolto dall'emendamento proposto dal Governo riguardante le forme integrative di pensione. Voglio sottolineare anch'io che con l'emendamento del Governo si fa addirittura un salto indietro perchè si crea una grave discriminazione all'interno della categoria stessa, tra coltivatori, ad esempio, che hanno una

maggiore capacità contributiva e coltivatori che tale possibilità non hanno. Osservo anche che lo stesso emendamento presentato dall'onorevole De Marzi ed altri è un emendamento arretrato, insufficiente perchè non prevede l'abbassamento dei limiti di età pensionabile per la pensione di vecchiaia.

Onorevoli colleghi della maggioranza, avete respinto le nostre proposte tese ad aumentare subito i minimi di pensione e a perequare l'età pensionabile tra coltivatori diretti e lavoratori dipendenti, avete detto, per questioni di bilancio, per questioni finanziarie. Noi vi chiediamo ora di votare questo emendamento che impegna il Governo ad una certa scadenza, precisamente al 31 dicembre del 1970, ad emanare norme capaci di rendere giustizia ai coltivatori diretti e in definitiva di infondere fiducia alla categoria.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

R I C C I , *relatore*. Onorevole Presidente, chiedo scusa se intratterrò per qualche minuto l'Assemblea e prego l'onorevole Ministro di seguirmi con attenzione. L'argomento che è stato illustrato in tutti questi emendamenti è di estremo interesse e ai princìpi cui essi si ispirano noi annettiamo una somma importanza. L'emendamento del Governo, pur volendo in qualche misura tener fede ad un impegno espresso in altra sede su una revisione del trattamento dei lavoratori autonomi, suggerisce una strada che non crea discriminazioni ma crea un nuovo meccanismo a fianco dei meccanismi già presenti, consentendo contemporaneamente un'iscrizione obbligatoria e una contribuzione volontaria che poi darebbe luogo ad una pensione integrativa per chi la voglia; ciò sostanzialmente aggrava il problema, non lo semplifica, anche nel quadro di una riforma generale del sistema. Che cosa chiedono i lavoratori autonomi, cosa hanno chiesto in varie sedi e anche con petizioni all'Aula? Hanno chiesto che in luogo dell'unica classe convenzionale di contribuzione con la quale provvedono alla loro assicurazione siano ammessi a classi differenziate di contribuzione alla stessa stregua dei lavoratori dipendenti; varie classi di contribuzione nelle quali possano scegliere un tipo di versamento che sia proporzionato, ovviamente, ai loro mezzi e che consenta di avere una maggiore pensione. Mi sembra che questa sia la richiesta che è contenuta nell'emendamento De Marzi, il quale a sua volta preclude tutti gli altri emendamenti. Non si chiede da parte dei lavoratori autonomi un regalo; si chiede di poter contribuire nella stessa misura, con le stesse modalità, con gli stessi criteri della assicurazione obbligatoria, quindi con classi di contribuzione differenziate, in modo da evitare anche che ad essi si possa dire che sono sempre gli elementi frenanti di questo problema delle spese della previdenza sociale e vi sia quindi anche un'adeguata copertura degli oneri che conseguiranno. Per cui, tenuto conto dell'importanza della richiesta e anche degli orientamenti favorevolmente emersi, io proporrei, onorevole Presidente, l'accettazione dell'emendamento De Marzi, De Vito, Bisori, Tanga con una modifica nel senso di limitare la delega al 31 dicembre 1975. Perchè questa data? Per due ordini di motivi. Con il primo gennaio 1976 scatterebbe tutto il nuovo sistema previsto da questa legge e cesserebbe la fase transitoria. Se il Governo provvedesse anticipatamente ad attuare la delega contenuta in questo emendamento, potrebbe anche creare gli strumenti per assicurare una certa copertura nella fase transitoria, che consenta di guardare al primo gennaio 1976 con minori preoccupazioni di ordine finanziario. È questa la proposta che faccio a nome della maggioranza della Commissione.

Esprimo quindi parere favorevole all'emendamento n. 26. 0. 1, dopo aver precisato che esso assorbe gli emendamenti numeri 26. 0. 2, 26. 0. 3 e 26. 0. 4. Prego inoltre il Governo di esaminare quale posizione intenda tenere in ordine all'emendamento numero 26. 0. 5.

P R E S I D E N T E . Senatore De Marzi, accetta la modifica proposta dal relatore?

D E M A R Z I . Sono d'accordo con il relatore, anzi lo ringrazio per il notevole apporto di collaborazione offertoci. Accetto la data del 1975, con l'intesa che nelle deleghe che scadono prima si tenga conto di quella che scadrà nel 1975, cioè che nell'impiegare i mezzi finanziari necessari si tenga conto anche di questa delega che scadrà entro il 1975. Accetto comunque l'emendamento al mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

B R O D O L I N I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Il Governo si rimette al parere già espresso dall'onorevole relatore e ritira l'emendamento n. 26. 0. 5.

P A L A Z Z E S C H I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A L A Z Z E S C H I . Vorrei brevemente osservare che noi non possiamo essere d'accordo con la motivazione presentata dal relatore. Infatti egli ha detto che lo emendamento De Marzi assorbe gli altri nostri emendamenti. Non è vero, perchè esso non assorbe, per esempio, il punto *b*) del nostro emendamento che riguarda i limiti dell'età pensionabile e rinvia la nostra richiesta tendente ad emanare norme delegate entro il 31 dicembre 1970, al 3à dicembre 1975.

R I C C I , *relatore.* Senatore Palazzeschi, legga attentamente il punto *a*) dell'emendamento n. 26. 0. 1.. Si dice: « ... al raggiungimento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dalle norme generali che regolano l'assicurazione obbligatoria comune ». Mi pare che sia chiaro...

P R E S I D E N T E . Senatore Palazzeschi, se lei sostituisce al termine « assorbe » usato dal relatore il termine « preclude », avrà capito qual era il senso dell'intervento del senatore Ricci perchè evidentemente l'approvazione dell'emendamento De Marzi preclude quella degli altri emendamenti.

P A L A Z Z E S C H I . La risposta che debbo dare al relatore è semplice e brevissima: l'emendamento del senatore De Marzi è uguale al nostro relativamente al punto *a*) e al punto *b*). Noi non avevamo quindi bisogno di sentir leggere che il punto *a*) prevede anche la questione dei limiti di età pensionabile, poichè anche noi, nel nostro punto *a*), lo avevamo scritto. Ma se le organizzazioni unitariamente hanno sentito il bisogno, dopo una lunga elaborazione unitaria e la trattativa fatta anche con il Ministro, di includere un punto *b*) che precisa: « determinare, per quanto concerne la pensione di vecchiaia, la riduzione dei vigenti limiti dell'età pensionabile », evidentemente — la risposta è semplice — questo punto *b*) non è una improvvisazione, è il frutto di una elaborazione unitaria, lunga e studiata. Se qui si precisa che nel punto *a*) ci si vuole riferire anche a quanto concerne il punto *b*), se si è coerenti con questa affermazione, non si dovrebbe avere nessuna difficoltà a includere anche il punto *b*). In questo caso la cosa potrebbe anche assumere per noi un diverso aspetto. Rimarrebbe, tuttavia, la nostra opposizione ferma e recisa alla questione della scadenza; infatti noi chiediamo la delega entro il 31 dicembre 1970, invece il relatore chiede che la delega sia portata al 31 dicembre 1975. Se i proponenti dell'emendamento n. 26. 0. 1 sono disposti ad inserire anche il punto *b*), resterebbe la nostra opposizione per la questione della data di scadenza della delega.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sulla richiesta del senatore Palazzeschi.

R I C C I , *relatore.* Signor Presidente, ha ragione il senatore Palazzeschi a proposito del punto *b*); ma sulla richiesta dell'inclusione del punto *b*) il parere della Commissione è nettamente contrario.

P A L A Z Z E S C H I . Allora io chiedo la votazione del mio emendamento n. 26. 0. 3.

P R E S I D E N T E . Avverto che, per evitare preclusioni, saranno messi anzitutto in votazione quegli emendamenti che fanno riferimento a singole categorie e poi quelli di portata generale.

Metto ai voti l'emendamento n. 26. 0. 2 presentato dal senatore Mammucari e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 26. 0. 3 presentato dal senatore Palazzeschi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 26. 0. 4, presentato dal senatore Fermariello e da altri senatori. Chi l'aprova è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 26. 0. 1 presentato dal senatore De Marzi e da altri senatori con la modifica, proposta dal relatore ed accettata dal senatore De Marzi, che sostituisce alle parole: « Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge » le altre: « Entro il 31 dicembre 1975 ». Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Cengarle e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Dopo l'articolo 26, *inserire il seguente*:

Art. .....

« Il Governo è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1970 — sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni femminili a carattere nazionale — norme intese a riconoscere, ai fini del diritto alla pensione di anzianità e della determinazione di essa, i contributi figurativi relativi ai periodi di astensione dal lavoro per gravidanza e puerperio di cui alla legge 26 agosto 1950, n. 860, anche per le lavoratrici dell'agricoltura ».

26. 0. 6 CENGARLE, MANCINI, FALCUCCI Franca, RICCI, ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores, DI PRISCO, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, GATTI CAPORASO Elena, POZZAR, CINCIARI RODANO Maria Lisa, DAL CANTON Maria Pia

P R E S I D E N T E . Il senatore Cengarle ha facoltà di illustrare questo emendamento.

C E N G A R L E . Telegraficamente, signor Presidente, e augurandomi che il mio esempio sia seguìto da altri colleghi ai quali rivolgo la preghiera di limitare i loro interventi per quanto riguarda gli emendamenti, in quanto per molti di essi già si è discusso in Commissione ed in quest'Aula. Per mantenere fede alla promessa dirò che questo emendamento tende ad estendere alle lavoratrici un determinato beneficio e mi pare sia il caso di sottolinearne l'importanza.

A B B I A T I G R E C O C A S O T T I D O L O R E S . Si tratta dunque di una estensione anche alle lavoratrici agricole?

C E N G A R L E . Sì, certamente.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

R I C C I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

B R O D O L I N I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è favorevole.

A B B I A T I G R E C O C A S O T T I D O L O R E S . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A B B I A T I G R E C O C A S O T T I D O L O R E S . Brevissimamente. Noi riteniamo opportuno ripetere in sede di dichiarazione di voto quanto ieri abbiamo sostenuto con un emendamento all'articolo 13. A nostro avviso sarebbe stato giusto e possibile riconoscere subito con questa stessa legge il diritto delle lavoratrici al computo dei contributi figurativi di maternità ai fini del conseguimento della pensione di anzianità. Oggi abbiamo sottoscritto questo emendamento unitario, dopo averne ritirato uno analogo che fissa scadenze più ravvicinate, e naturalmente voteremo a favore di questo emendamento perchè, pur rinviando la soluzione del problema che tanto interessa milioni di lavoratrici, costituisce comunque un impegno preciso per tute le forze politiche che ne sono firmatarie.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento n. 26. 0. 6 presentato dal senatore Cengarle e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Art. 27.

Entro il 31 dicembre 1971, il Governo della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare di cui all'ultimo comma dell'articolo 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, integrata da sei rappresentanti dei lavoratori, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda e uno dei lavoratori autonomi, e da tre rappresentanti dei datori di lavoro, è delegato ad emanare, con decreti aventi forza di legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con gli altri Ministri competenti, anche con provvedimenti separati, secondo le indicazioni del programma di sviluppo economico, norme intese a:

a) rivedere la vigente disciplina sulla invalidità pensionabile al fine di:

1) determinare gli elementi costitutivi con maggiore aderenza alle esigenze emerse nella pratica attuazione della disciplina medesima;

2) differenziare gli elementi predetti in relazione alla natura dell'attività dei soggetti;

3) abolire la differente valutazione attualmente esistente tra impiegati ed operai;

4) attuare una più equa valutazione nei casi in cui l'evento invalidante preesista alla instaurazione del rapporto assicurativo;

5) attuare una diversa disciplina del contenzioso amministrativo idonea a snellirne il procedimento;

6) attuare il criterio secondo il quale la documentazione sanitaria acquisita dagli istituti nazionali per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie e gli infortuni sul lavoro è utilizzabile anche ai fini dell'accertamento dell'invalidità pensionabile;

b) riordinare le disposizioni concernenti la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi al fine di:

1) attuare il principio che la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non può coesistere con altre forme di assicurazione obbligatoria per pensioni in dipendenza di un rapporto di lavoro, nè con trattamento di pensione in corso di godimento, derivante da assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

2) stabilire, per il versamento e la riscossione dei contributi volontari in ambedue le forme di assicurazione:

sistemi diversi da quello delle tessere con marche;

i termini entro i quali dovranno essere effettuati gli adempimenti connessi con il sistema prescelto;

il numero delle classi di contribuzione volontaria e i limiti minimo e massimo di ciascuna di esse, nonchè i criteri per la determinazione della classe cui devono essere assegnati i singoli assicurati ammessi a contribuire volontariamente;

3) stabilire la valutazione della prosecuzione volontaria sia ai fini dell'anzianità contributiva sia ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, prevedendo la parificazione della contribuzione volontaria a quella obbligatoria e ragguagliandone l'importo alla media delle ultime 156 settimane di contribuzione effettiva.

Dovrà essere altresì prevista la possibilità di versare una contribuzione ridotta rispetto a quella risultante in base al criterio predetto, con conseguente riduzione proporzionale del periodo assicurativo valutabile ai fini dell'anzianità contributiva;

c) attuare il principio della pensione unica determinandone la misura con la totalizzazione di tutti i periodi coperti da contribuzione obbligatoria volontaria e figurativa mediante l'applicazione del criterio del pro-rata;

d) disciplinare l'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti in genere ai servizi domestici e familiari, nonchè delle persone addette a servizi di riassetto e pulizia dei locali, stabilendo i criteri per l'accertamento dei soggetti medesimi, per la costituzione della loro posizione assicurativa e per la determinazione e il versamento dei contributi in relazione alla natura del rapporto, alla durata delle prestazioni lavorative ed alla coesistenza di rapporti plurimi di lavoro riferiti allo stesso soggetto;

e) rivedere le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS, al fine di renderle più rispondenti alla natura del rapporto di lavoro, alla durata ed al numero delle prestazioni lavorative ed ai particolari sistemi di retribuzione e compensi vigenti nel settore; in particolare — ferma restando la partecipazione dell'ENPALS al Fondo sociale nei termini indicati dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 26 della legge 21 luglio 1965, n. 903 — saranno previste norme:

1) per la determinazione ed il versamento dei contributi necessari per la copertura tecnica delle prestazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

2) per la regolamentazione del rapporto assicurativo in caso di rapporti plurimi di lavoro;

3) per la determinazione dei requisiti e delle condizioni necessarie per il conseguimento delle pensioni di vecchiaia, di anzianità privilegiata, di invalidità generica e specifica e per i superstiti;

4) per il coordinamento dell'attività dell'ENPALS con quella dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

f) istituire un casellario centrale per la raccolta e la conservazione delle schede relative ai pensionati:

1) dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;

2) di regimi obbligatori di previdenza sostitutivi di detta assicurazione o che ne abbiano comunque comportato la esclusione o l'esonero;

3) di regimi obbligatori per l'erogazione di pensioni a favore dei liberi professionisti;

4) di qualunque altro regime previdenziale pensionistico a carattere obbligatorio;

stabilendo che:

gli organi gestori dei regimi anzidetti sono tenuti ad inviare al casellario centrale nazionale i dati necessari per l'impianto del casellario medesimo entro il termine sopra indicato;

gli stessi organi sono tenuti, inoltre, a trasmettere al casellario centrale nazionale entro 60 giorni dalla liquidazione della pen-

sione o rendita le schede relative ai pensionati nel modello e con i dati che verranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

il casellario centrale nazionale è tenuto a fornire le notizie risultanti dalle schede in proprio possesso agli organi gestori dei regimi pensionistici ed a rilasciare attestazioni circa l'iscrizione a chiunque sia tenuto a documentare lo stato di pensionato;

le spese per la costituzione e per il funzionamento del casellario centrale nazionale saranno ripartite tra le gestioni interessate, nella misura che sarà stabilita annualmente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di amministrazione dell'INPS.

L'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 238, è abrogato.

(*È approvato*).

Art. 28.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1975, anche con separati decreti, norme aventi valore di legge per la estensione delle norme relative alle quote di maggiorazione delle pensioni per familiari conviventi o a carico di cui agli articoli 44 e 46 della presente legge alle pensioni liquidate o da liquidarsi a carico dei fondi integrativi, sostitutivi, e che hanno dato luogo all'esclusione o all'esonero della assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.

(*È approvato*).

Art. 29.

Entro il 31 maggio 1972 il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare un testo unico delle disposizioni che regolano la materia dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, anche per quanto concerne l'ordinamento degli organi e dei servizi, con facoltà di apportare le integrazioni e le modificazioni necessarie per il coordinamento delle norme stesse con quelle della presente legge. Le norme suddette saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e sentita la Commissione di cui all'articolo 27.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Il Senato tornarà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 13,25*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari